



Berna, maggio 2019

Ottavo rapporto periodico della Svizzera all'attenzione del Comitato delle Nazioni Uni- te contro la tortura (CAT)

Rapporto del Consiglio federale

conformemente alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Elenco delle abbreviazioni (cfr. *Allegato 1*)

Osservazione preliminare

1. Il Comitato contro la tortura ha esaminato il settimo rapporto periodico della Svizzera (CAT/C/CHE/7) il 3 e il 4 agosto 2015 e adottato le sue osservazioni (CAT/C/CHE/C0/7) il 7 settembre 2015. Per la presentazione dell'ottavo rapporto periodico, la Svizzera ha accettato di seguire la nuova procedura facoltativa proposta dal CAT. In occasione della sua 62^a sessione (dal 6 novembre al 6 dicembre 2017) quest'ultimo ha adottato un elenco di punti (CAT/C/CHE/QPR/8) che la Svizzera è tenuta a chiarire nel suo ottavo rapporto periodico. Il presente rapporto è quindi strutturato e redatto sotto forma di risposta alle questioni contenute in tale elenco.

Articoli 1 e 4

Ad numero 2

2. In riferimento alla raccomandazione rivolta alla Svizzera di introdurre nel suo ordinamento giuridico il reato della tortura, va sottolineato che il quadro legale svizzero relativo all'incriminazione della tortura rispetta integralmente i requisiti della Convenzione. Infatti, secondo l'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione «ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale». L'articolo 1 della Convenzione definisce come «tortura» qualsiasi atto di un organo pubblico con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da questa informazioni o confessioni, di intimidirla o di esercitare pressioni. Ciò che si chiede agli Stati è dunque di punire tutti i comportamenti contemplati da queste due disposizioni; e questo è precisamente il caso in Svizzera.
3. Va sottolineato che la tortura è innanzitutto espressamente punita dall'articolo 264a del Codice penale svizzero (CP) nel contesto dei crimini contro l'umanità. Infatti, secondo il capoverso 1 lettera f di tale articolo è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili, infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica.
4. Nell'ambito dei reati di diritto comune, le disposizioni penali vigenti contemplano e puniscono già tutti i comportamenti di cui all'articolo 1 della Convenzione. Sono in particolare puniti i reati contro la vita, l'integrità fisica, sessuale e psichica nonché la libertà personale (minaccia, coazione, sequestro di persona e rapimento), l'abuso di potere o il favoreggiamento. Sono puniti severamente anche i comportamenti che mettono in pericolo la vita o la salute altrui. Pertanto, il diritto svizzero punisce tutti i comportamenti contemplati dalla Convenzione, compresi la tortura psichica, le simulazioni di affogamento o gli atti punitivi, a volte menzionati dai membri del CAT per illustrare le presunte lacune del diritto svizzero.
5. Occorre aggiungere che sono punibile anche la complicità e l'istigazione (art. 24 e 25 CP) come pure il relativo tentativo (art. 22 CP).
6. Le pene previste per i suddetti reati sono senza dubbio proporzionate, dissuasive e perfettamente adeguate alle altre pene previste dal CP. In caso di concorso di reati, la pena massima prevista per il reato più grave può essere moltiplicata per 1,5 (art. 49 CP). I termini di prescrizione sono sufficientemente lunghi e permettono alle autorità penali di svolgere il loro lavoro con serenità, ma nel rispetto dell'imperativo di celerità previsto dall'articolo 5 del Codice di procedura penale svizzero (CPP). Tali termini, che variano da sette a trent'anni a seconda della gravità del reato, sono d'altronde stati prolungati in occasione della revisione della parte generale del CP e la prescrizione si estingue alla pronuncia della sentenza di prima istanza (art. 97 CP). Nell'ambito dei crimini contro l'umanità, la tortura è imprescrittibile (art. 101 CP).
7. Per la cooperazione giudiziaria internazionale (assistenza, estradizione) non si pone alcun problema, poiché, come appena detto, gli atti qualificati come tortura dallo Stato richiedente possono essere considerati reati secondo il diritto svizzero.
8. Per sottolineare che la Svizzera non tollera assolutamente gli atti di tortura, va infine detto che è vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona (art. 140 CPP). Le eventuali prove raccolte con tali metodi non possono essere utilizzate in alcun caso (art. 141 cpv. 1 CPP).
9. Alla luce di questi fatti, la Svizzera ritiene che non sia necessario introdurre una norma penale che punisca espressamente la tortura e che la sua legislazione rispetti gli articoli 1 e 4 della Convenzione.

Articolo 2

Ad numero 3

10. Quanto al diritto dell'imputato di avere accesso a un avvocato anche nell'ambito del fermo di polizia, è necessario rammentare che il fermo di polizia ai sensi dell'articolo 215 CPP ha esclusivamente lo scopo di accertare l'identità della persona e di determinare, in funzione dei fatti concreti di una determinata situazione, se questa abbia un qualche legame con un reato. La menzione esplicita che si tratta di un interrogatorio breve significa che quest'ultimo è soltanto sommario ed esclusivamente destinato ad accertare se sia necessario procedere a indagini più approfondite¹. Se sorge un sospetto concreto, il fermo si trasforma in arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 217 CPP e quindi la polizia deve informare l'arrestato del suo diritto di ricorrere a un avvocato (art. 219 CPP in combinato disposto con l'articolo 158 CPP). La legislazione svizzera rispetta pertanto pienamente i principi sviluppati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) secondo cui l'accesso a un avvocato deve essere garantito dal primo interrogatorio di un sospettato da parte della polizia².
11. Analogamente, il quadro legale garantisce all'arrestato il diritto di informare i suoi congiunti, il suo datore di lavoro e la rappresentanza estera competente (art. 214 CPP).
12. Quanto all'esame medico, il Consiglio federale ha ricordato nel messaggio relativo al nuovo CPP che l'ordinamento giuridico svizzero garantisce a ogni persona arrestata il diritto di farsi esaminare da un medico indipendente dal momento del suo arresto e ogni volta che lo richiede, nel rispetto della scelta del medico da parte dell'arrestato, salvo in caso di indisponibilità del medico in questione e di rischio di collusione³. La giurisprudenza del Tribunale federale (TF) va in una direzione analoga⁴.
13. Va inoltre sottolineato che il diritto all'informazione riveste un'importanza fondamentale in Svizzera. L'informazione sui diritti è dunque da considerarsi una norma di validità e non una semplice prescrizione d'ordine. Pertanto, conformemente all'articolo 158 capoverso 2 CPP, le prove ottenute senza che l'imputato sia stato informato sui suoi diritti non possono essere utilizzate, a prescindere dal reato commesso e dalla sua gravità⁵.
14. Infine e in maniera generale, l'imputato può far verificare la regolarità della procedura interponendo reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia e del pubblico ministero (art. 393 CPP). La censura può riguardare anche il modo in cui è stato trattato durante il procedimento dinanzi al giudice di primo grado, successivamente anche mediante appello all'autorità superiore (398 CPP).
15. Tutte queste misure garantiscono all'imputato una procedura equa.

¹ Michod, *Avocat de la première heure et droits de la défense*, in: *Revue de l'avocat* 8/2010, pag. 323

² Sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2008, caso *Salduz* contro la Turchia, paragrafo 55

³ Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF **2006 989**, 1288.

⁴ Sentenza del TF del 21 agosto 2008 (IB_212/2008), consid. 2.2

⁵ Verniory, in: *Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale*, Bâle 2009, n. 26 ad art. 158 CPP. L'autore è del parere che un'informazione parziale sui diritti equivale a un'assenza di informazione.

Ad numero 4

16. Dal 2011, la Svizzera attua un progetto pilota per la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU) sotto forma di Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU)⁶ (cfr. rapporto della Svizzera del 28 maggio 2014, n. 9). Il progetto è stato oggetto di una valutazione indipendente nella primavera del 2015.
17. Fondandosi sulla suddetta valutazione, il Consiglio federale ha deciso in merito all'indirizzo da dare ai lavori per l'attuazione di un'INDU. Nel 2015 ha incaricato i dipartimenti competenti di sottoporgli varie opzioni per la nuova istituzione.
18. Nel giugno 2016, il Consiglio federale ha preso atto delle opzioni studiate per un'istituzione permanente e ha incaricato i dipartimenti responsabili di elaborare un avamprogetto di legge per un'INDU secondo il modello status quo+, che prevede una soluzione permanente basata sul progetto pilota dal quale sono state tuttavia eliminate le lacune constatate in occasione della valutazione di quest'ultimo. Contrariamente al progetto pilota, l'istituzione deve fondarsi su una base legale e poter decidere liberamente delle risorse finanziarie di base attribuitele.
19. Il CSDU, istituito come progetto pilota per un'istituzione nazionale di tutela dei diritti umani, è costituito da una rete di diverse università alla quale fino al 2015 erano associate una scuola universitaria e un'ONG. È finanziato dalla Confederazione con un importo annuale di un milione di franchi e fornisce servizi definiti in un contratto di prestazioni annuali. Fornisce inoltre prestazioni dietro remunerazione su richiesta di autorità pubbliche di tutti i livelli dello Stato federale, di imprese private e di ONG.
20. L'INDU prevista costituisce uno sviluppo del progetto pilota per una migliore attuazione dei Principi di Parigi. Riceverà un finanziamento annuale di base pari a un milione di franchi svizzeri sotto forma di sussidio, il che le permetterà di decidere autonomamente in merito alle sue attività entro i limiti previsti dal suo mandato. Analogamente al progetto pilota, è previsto che anche l'INDU fornisca prestazioni dietro remunerazione.
21. I lavori per l'istituzione di un'INDU svizzera proseguono.
22. Con decisione del 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha posto l'avamprogetto di legge in consultazione presso i Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate. La consultazione si è conclusa alla fine di ottobre 2017. Essendo la grande maggioranza dei pareri favorevole all'avamprogetto, le linee generali del progetto sono state confermate. Secondo la procedura applicabile, i risultati della consultazione saranno pubblicati insieme al disegno di legge e al messaggio destinato al Parlamento.
23. La consultazione svolta tra luglio e ottobre 2017 ha confermato la necessità di istituire un'INDU in Svizzera. Per tenere conto delle richieste espresse in occasione della consultazione il modello proposto sarà adeguato.

Ad numero 5

24. Quanto alle risorse destinate alla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), per il periodo 2017-2018 quest'ultima usufruiva di un preventivo di circa 0,8 milioni di franchi. Essa è libera di disporre come vuole. Deve tuttavia svolgere i suoi compiti entro i limiti del preventivo. Per il momento non è previsto un aumento delle sue risorse finanziarie.
25. La CNPT stila annualmente delle raccomandazioni in particolare nei seguenti ambiti: condizioni materiali di detenzione (luce nelle celle, pasti, passeggiata), perquisizioni corporali, visite di congiunti, medici o consulenti giuridici, assistenza medica e psichiatrica, in particolare alle persone con tendenze suicide, regime disciplinare (la CNPT ritiene che la durata degli arresti non dovrebbe superare quattordici giorni); separazione delle persone in detenzione provvisoria, in esecuzione di pena, in carcerazione amministrativa secondo la legislazione sugli stranieri e in una sezione di alta sicurezza. A tale proposito, è utile precisare che secondo l'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni. Lo stesso vale per la carcerazione amministrativa (art. 80 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). Spetta pertanto ai Cantoni dare seguito alle raccomandazioni della CNPT.
26. In tale contesto, bisogna precisare che nel 2013 è stato deciso di istituire un Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione delle sanzioni penali (CSCSP), che ha ufficialmente avviato le proprie attività nell'agosto 2018. Lo scopo del CSCSP è sostenere la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), i Cantoni e i Concordati intercantonali d'esecuzione delle pene e delle misure nella pianificazione strategica e nello sviluppo dell'esecuzione delle sanzioni penali in

⁶ Cfr. rapporto della Svizzera del 28 maggio 2014, n. 9

Svizzera. Mira ad armonizzare le pratiche dei Cantoni e dei Concordati intercantionali al fine di assicurare degli standard minimi nazionali nel settore dell'esecuzione delle pene. Attualmente, ad esempio, il CSCSP sta elaborando standard minimi per l'assistenza psichiatrica ai detenuti affetti da turbe psichiche in Svizzera, in particolare per dare seguito alle raccomandazioni di diversi organi internazionali.

Articolo 3

Ad numero 6

27. Prima di illustrare il sistema di valutazione dei rischi di violazione del principio di non respingimento, è importante sottolineare innanzitutto che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, organo incaricato di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU, si è detto soddisfatto delle misure adottate sia sul piano individuale che su quello generale per attuare integralmente tali sentenze e ha adottato le sue risoluzioni finali nei due casi rispettivamente il 7 dicembre 2018 e il 18 aprile 2018⁷
28. Sempre a titolo preliminare occorre rammentare che le sentenze della Corte EDU nelle cause X contro la Svizzera, del 26 gennaio 2017, e A.I. contro la Svizzera, del 30 maggio 2017, riguardano dei casi d'asilo e non di estradizione. È necessario precisare che i dossier d'extradizione differiscono dalle situazioni di allontanamento dal territorio svizzero in virtù della legislazione sugli stranieri.
29. Per l'extradizione, l'articolo 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) vieta la cooperazione in materia d'extradizione – e in materia penale in generale – con uno Stato richiedente se:
- vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II);
 - la domanda di assistenza tende a perseguire o punire una persona in ragione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
 - sussiste il rischio, per l'uno o l'altro dei suddetti motivi, di aggravare la situazione della persona perseguita;
 - la domanda presenta altre gravi deficienze.
30. Quando la Svizzera riceve dall'estero una domanda formale di estradizione, l'Ufficio federale di giustizia (UFG), che è l'autorità svizzera competente per le estradizioni, valuta, caso per caso, i rischi in materia di diritti dell'uomo inerenti alla consegna di una persona allo Stato richiedente. La giurisprudenza distingue tre categorie di casi: quelli in cui non vi sono, in linea di principio, dubbi che lo Stato richiedente rispetti i diritti dell'uomo, quelli in cui l'extradizione può essere concessa in cambio di garanzie specifiche e, infine, quelli in cui l'extradizione è esclusa in considerazione del rischio concreto di trattamenti vietati.⁸
- La prima categoria comprende i casi in cui si tratta di estradare una persona verso un Paese di tradizione democratica con una cultura di Stato di diritto⁹ – ossia in particolare i Paesi occidentali – che non presenta problemi dal punto di vista del rispetto dei diritti dell'uomo e, pertanto, dell'articolo 3 CEDU. L'assistenza può quindi essere concessa in linea di massima senza garanzie specifiche. Si tratta in particolare degli Stati membri dell'Unione europea e della maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
 - Nella seconda categoria rientrano i casi in cui esiste il rischio di violazione dei diritti dell'uomo o delle libertà fondamentali. Questi rischi possono tuttavia essere eliminati – o perlomeno fortemente ridotti – grazie a garanzie diplomatiche dello Stato richiedente tali che il rischio residuo è puramente teorico. Tali garanzie consistono nell'impegno che si assume lo Stato richiedente, da una parte, di rispettare i diritti fondamentali dell'interessato dopo l'extradizione e, dall'altra, di permettere alle autorità svizzere di assicurarsi del rispetto effettivo delle garanzie fornite dalle autorità estere. In genere, i Paesi della seconda categoria hanno aderito al Consiglio d'Europa e sottostanno alla sua vigilanza, il che implica la presunzione del rispetto dei diritti previsti dalla CEDU. Per rifiutare l'extradizione verso uno degli Stati appartenenti a questa categoria non è sufficiente un rischio astratto di violazione, altrimenti la Svizzera non potrebbe più consegnare le persone da loro ricercate, il che implicherebbe che i delinquenti in fuga potrebbero sottrarsi alla giustizia con la conseguente erosione delle fondamenta dell'extradizione. La seconda categoria include alcuni Paesi membri del Consiglio d'Europa, quali la Russia o l'Ucraina, ma anche Stati terzi quali il Messico o il Brasile.

⁷ Risoluzioni CM/ResDH(2017)414 (<http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001-179752>) e CM/ResDH(2018)170 (<http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001-182720>).

⁸ Cfr. p. es. DTF 134 IV 156, consid. 6.7; sentenza (del Tribunale federale) 1C_176/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.1; sentenza (del Tribunale penale federale) RR.2016.199 + RP.2016.56 del 29 dicembre 2016, consid. 2.3

⁹ DTF 134 IV 156, consid. 6.7

- La terza categoria comprende i casi in cui sussistono motivi concreti per pensare che l'estradata rischi di essere torturato; un rischio che non eliminerebbe o nemmeno ridurrebbe l'ottenimento di garanzie. In questi casi l'extradizione è esclusa. A titolo di esempio si può menzionare l'Iran¹⁰.
31. Se la Svizzera prevede di cooperare per la prima volta con uno Stato nel settore dell'extradizione o se nello Stato richiedente, dopo l'ultima cooperazione, la situazione dei diritti dell'uomo è peggiorata in modo tale che sussiste il rischio concreto di una violazione dei diritti fondamentali della persona da estradare, l'UFG procede a un esame globale delle circostanze nel singolo caso. L'esame verte sulle condizioni politico-giuridiche dello Stato richiedente e considera anche la situazione personale della persona di cui è chiesta l'extradizione.
32. Per esaminare la conformità dell'extradizione con il diritto internazionale nelle suddette situazioni e valutare il contesto politico-giuridico dello Stato richiedente, l'UFG può in particolare chiedere un rapporto alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La DDIP consulta vari organi interni e la rappresentanza svizzera presso lo Stato richiedente; può anche riferirsi a rapporti di organizzazioni non governative o istituzioni internazionali. Queste informazioni sono riassunte in un rapporto confidenziale successivamente trasmesso all'UFG insieme a un parere preliminare sulla possibilità dell'extradizione. Spetta all'UFG decidere se avviare e/o proseguire la procedura. L'UFG è autorizzato a impiegare tutti i mezzi necessari per procedere alle verifiche necessarie. Tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi eventuali censure della persona di cui è richiesta l'extradizione e determinati rapporti di organizzazioni non governative. La persona perseguita è invitata a esprimersi nell'ambito di un'audizione davanti a un'autorità di perseguimento penale svizzera su delega dell'UFG; durante tale audizione è informata della domanda formale d'extradizione conformemente all'articolo 52 capoversi 1 e 2 AIMP e successivamente riceve un parere scritto ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 AIMP. L'UFG tiene pertanto conto degli elementi forniti dalla persona perseguita. Oltre alle censure in genere invocate in occasione di una procedura d'extradizione, tali elementi comprendono anche argomenti che possono essere fatti valere in una procedura d'asilo. Infatti, l'articolo 55a AIMP prevede esplicitamente la consultazione degli atti di una procedura d'asilo parallela alla procedura d'extradizione. Quando l'UFG decide in merito all'extradizione, va garantito che tutti i diritti fondamentali della persona da estradare siano rispettati conformemente ai requisiti dell'articolo 2 AIMP. Occorre precisare che lo Stato richiedente che non rispetta le garanzie diplomatiche da lui fornite è chiamato a risponderne a livello internazionale¹¹.
33. È inoltre utile rammentare che il principio di non respingimento si applica a tutte le persone di cui è chiesta l'extradizione e che beneficiano dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e conformemente all'articolo 5 della legge sull'asilo (LAsi). Non è necessario che lo status di rifugiato sia stato ottenuto in Svizzera. Tale protezione impedisce tuttavia soltanto l'extradizione verso lo Stato d'origine della persona ricercata.
34. Nella prassi ordinaria delle estradizioni, l'UFG non chiede in linea di massima perizie mediche di sua propria iniziativa; tuttavia se la misura o la situazione lo richiede, ne può richiedere una o più di una per chiarire la condizione della persona interessata. Finora, in una procedura d'extradizione è stata presentata soltanto una volta una perizia medica redatta sulla base del Protocollo di Istanbul, ossia nella causa Nekane Txapar-tegi, che sarà illustrata ai paragrafi 50 e seguenti.
35. Nel corso della procedura d'extradizione può succedere, come menzionato sopra, che il ricercato produca – nell'ambito delle sue eventuali allegazioni alla domanda formale d'extradizione – attestati o rapporti medici¹². Questi possono vertere sul rischio di trattamenti vietati di cui il ricercato sarebbe vittima in caso di estradizione, ma anche sul suo stato di salute, se quest'ultimo costituisce un ostacolo all'extradizione. L'UFG esamina questi documenti quando decide in merito all'extradizione. Tuttavia non bisogna dimenticare che, da una parte, lo stato di salute della persona da estradare non costituisce di per sé un motivo di rifiuto dell'extradizione né secondo la Convenzione europea di estradizione né secondo l'AIMP e che, dall'altra, se l'extradizione costituisse effettivamente un rischio per la salute, tale rischio potrebbe essere evitato soprattutto mediante la garanzia formale dello Stato richiedente di un'assistenza medica adeguata e dell'accesso alle cure e ai medicinali necessari. Finora, l'UFG non ha dovuto registrare casi in cui l'integrità della persona estradata è stata effettivamente messa in pericolo in seguito alla sua consegna allo Stato richiedente. In tale contesto è inoltre utile precisare che durante la procedura d'extradizione la Svizzera adotta, se del caso, le misure necessarie per garantire un'assistenza medica adeguata alla persona da estradare, ad esempio ricoverandola in un istituto ospedaliero chiuso o assicurando un trasporto medico in occasione della sua consegna.

¹⁰ Sentenza (del Tribunale penale federale) 2010.56, consid. 6.4.2

¹¹ Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ed., Editions Stämpfli, Berna, 2014, n. 313, pag. 313 seg.

¹² Si veda ad esempio la sentenza (del Tribunale penale federale) RH.2014.18 del 9 dicembre 2014, consid. 4; sentenza (del Tribunale penale federale) RR.2015.73 del 23 giugno 2016, consid. 4

36. Quanto alla credibilità delle allegazioni della persona di cui è chiesta l'estradizione, occorre precisare innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza federale, un rischio astratto di violazione dei diritti fondamentali non è sufficiente per rifiutare l'estradizione¹³. Non è determinante neppure una critica generale della situazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente e l'onere della prova incombe alla persona che presenta le allegazioni¹⁴. Spetta quindi alla persona di cui è chiesta l'estradizione rendere verosimile il rischio serio e oggettivo, nello Stato richiedente, di una violazione grave dei diritti dell'uomo che potrebbe colpirla concretamente¹⁵.
37. In una prima fase, l'UFG esamina l'attendibilità e la credibilità delle allegazioni dell'estradando in merito ai potenziali trattamenti vietati nello Stato richiedente. L'analisi è effettuata sulla base della documentazione allegata alla domanda d'estradizione dallo Stato richiedente, delle allegazioni dell'estradando e degli atti da lui prodotti nel corso della procedura. Non va dimenticato che, conformemente alla prassi costante in materia di estradizione e al principio della buona fede che regge le relazioni tra gli Stati, lo Stato richiesto non ha alcuna ragione di mettere in dubbio le dichiarazioni dello Stato richiedente, salvo eventuali contraddizioni manifeste¹⁶. Occorre sottolineare che in caso di dubbio su eventuali irregolarità la Svizzera può, in ogni momento, richiedere formalmente allo Stato richiedente informazioni complementari e/o domandargli di esprimersi sulle censure sollevate dall'estradando.
38. Infine, nel caso in cui gli elementi figuranti nel dossier rendessero credibili e verosimili le allegazioni dell'estradando, l'UFG potrebbe chiedere una perizia medica indipendente nell'ambito della procedura d'estradizione. Finora il ricorso a tale misura non è mai stato giudicato necessario.
39. Nella procedura d'asilo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) valuta sempre accuratamente i rischi di violazione del principio di non respingimento. A tal fine osserva costantemente la situazione dei diritti dell'uomo e quella politica nello Stato d'origine del richiedente l'asilo, basandosi in particolare sulla giurisprudenza nazionale, internazionale e sovranazionale come pure sui principi guida dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) relativi all'ammissibilità dello status di rifugiato. In quanto Stato associato, dal 2016 la Svizzera collabora strettamente con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Inoltre, la SEM dispone di una propria unità che elabora informazioni sui Paesi d'origine (COI). Di tali informazioni si tiene conto nella valutazione delle domande d'asilo. Inoltre, dal 1° marzo 2019 l'intero settore dell'asilo è stato oggetto di un riassetto che si prefigge di velocizzare le procedure d'asilo. Lo scopo è garantire che la decisione d'asilo sia resa poco tempo dopo l'audizione e in linea di massima dalla stessa persona. Questa misura permette di tenere sempre conto della situazione attuale in occasione della decisione.
40. Attualmente la SEM non dispone di direttive che si riferiscano concretamente al valore probatorio delle perizie secondo il Protocollo di Istanbul. Tuttavia, secondo la legge federale sulla procedura amministrativa (PA), l'autorità deve accertare d'ufficio i fatti e a tal fine può servirsi anche di perizie (art. 12 lett. e PA). È quindi già possibile ricorrere a una perizia in caso di accuse controverse di tortura. Nella procedura d'asilo anche i richiedenti sono tuttavia tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. Possono inoltre partecipare alla procedura probatoria fornendo delle prove. Compete poi alla SEM valutare se le prove fornite o proposte contribuiscano effettivamente all'accertamento giuridico dei fatti.

Ad numero 7

41. In caso di estradizione subordinata alla fornitura preventiva, da parte dello Stato richiedente, di garanzie formali sul rispetto dei diritti fondamentali dell'estradando, la Svizzera esige l'assicurazione che l'estradato possa rivolgersi in qualsiasi momento alla rappresentanza diplomatica della Svizzera nello Stato di destinazione. La rappresentanza può informarsi dello stato del procedimento e assistere a tutte le udienze giudiziarie e inoltre riceve copia della decisione finale del procedimento penale. Inoltre, la Svizzera deve essere informata di qualsiasi cambiamento del luogo di detenzione dell'estradato.
42. Se, dopo la sua consegna, l'estradato denuncia l'eventuale mancato rispetto degli impegni da parte delle autorità estere, l'UFG incarica la rappresentanza diplomatica svizzera presente in loco di verificare lo stato effettivo della situazione e di redigere un rapporto. All'occorrenza può ricorrere a esperti (p. es. medici). In caso di dubbi di violazione effettiva delle garanzie, la Svizzera interpella lo Stato cui ha concesso l'estradizione. Questa situazione si è verificata dopo un'estradizione in Ucraina nel 2016; in seguito all'intervento della Svizzera le autorità ucraine hanno rimesso in libertà l'estradato.

¹³ Sentenza (del Tribunale penale federale) RR.2008.180 del 2 ottobre 2008, consid. 2.3

¹⁴ Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ed., Editions Stämpfli, Berna, 2014, n. 214, pag. 220

¹⁵ Sentenza (del Tribunale penale federale) RR.2016.199 + RP.2016.56 del 29 dicembre 2016, consid. 2.2, e la giurisprudenza citata.

¹⁶ Sentenza (del Tribunale penale federale) RR.2015.253 + RP.2015.53 ffr 27 gennaio 2016, consid. 3.1, e la dottrina citata.

43. Nella prassi il sistema di monitoraggio illustrato sopra è uno strumento affidabile ed efficace per controllare il rispetto delle garanzie fornite dallo Stato richiedente in occasione della procedura d'extradizione. Finora, le denunce, da parte degli estradati, di trattamenti vietati restano l'eccezione; nella maggior parte dei casi gli accertamenti condotti dalle autorità elvetiche sulla base di queste denunce non hanno rivelato violazioni effettive delle garanzie fornite dallo Stato richiedente. Ancora più rari sono i casi in cui si sono dovute interrompere le trattative di estradizione con lo Stato richiedente. Un caso si è verificato con l'India: due persone estradate dalla Svizzera nel 1997 sono state detenute fino al 2004 e poi messe agli arresti domiciliari senza aver beneficiato di un processo entro un termine ragionevole. In seguito a questo caso, la Svizzera non ha più effettuato estradizioni in India.
44. Dopo l'intervento summenzionato dell'UFG nel 2016 presso le autorità ucraine, la Svizzera non ha più dovuto constatare altre inosservanze degli impegni degli Stati richiedenti. Le rare denunce giunte da allora all'UFG si sono rivelate tutte infondate.
45. Concretamente l'UFG ritiene che determinati Stati debbano sistematicamente fornire garanzie formali; tale parere è in particolare confermato dalla giurisprudenza federale in materia d'extradizione.
46. Come detto sopra, delle garanzie formali sono in particolare richieste a Paesi europei come la Russia, l'Ucraina, la Bulgaria, il Kosovo, la Moldavia o l'Albania; a questi si aggiungono Stati terzi quali il Messico o il Brasile¹⁷. Lo stesso vale quando una procedura d'extradizione è avviata per la prima volta con uno Stato o quando la situazione politico-giuridica dello Stato in questione è peggiorata dall'ultima estradizione.
47. Dal 2015 l'UFG ha registrato una trentina di casi di estradizione per i quali sono state chieste formalmente delle garanzie. Nei casi in cui lo Stato richiedente non ha fornito tali garanzie in tempo utile o le ha fornite solo parzialmente, l'extradizione è stata sistematicamente rifiutata.
48. Nell'aprile 2016, Nekane Txapartegi è stata arrestata in Svizzera in vista di estradizione sulla base di un mandato internazionale di ricerca, spiccato dalla Spagna e iscritto nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) dal 2012 e di una domanda formale di estradizione presentata all'UFG dal Ministero spagnolo della giustizia in maggio 2015. Dopo un esame approfondito dell'intero fascicolo, il 22 marzo 2017 l'UFG ha deciso di concedere alla Spagna l'extradizione della signora Txapartegi. Nel contempo, il 24 marzo 2017 la SEM ha respinto la domanda di asilo dell'interessata.
49. L'interessata ha impugnato la decisione d'extradizione dell'UFG dinnanzi al Tribunale penale federale (TPF) e la decisione della SEM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Il TPF ha respinto il ricorso, confermando la decisione d'extradizione dell'UFG, come pure l'obiezione del reato politico, sollevata dalla difesa.¹⁸
50. In seguito alla decisione del TPF, l'interessata ha portato la sua causa dinnanzi al TF. Nel contempo ha fatto sì che le autorità giudiziarie spagnole riconoscessero la prescrizione, secondo il diritto spagnolo, della pena detentiva che doveva scontare. Il Ministero spagnolo della giustizia ha quindi ritirato formalmente la sua domanda di estradizione e pertanto l'UFG ha immediatamente sospeso la carcerazione in vista dell'extradizione nei confronti di Nekane Txapartegi. La procedura di ricorso dinnanzi al TF è stata dichiarata priva di oggetto.
51. Il 27 novembre 2017 il TAF ha respinto il ricorso dell'interessata contro la decisione della SEM di rifiutare l'asilo¹⁹, osservando in sostanza che, non essendo la pena più esecutiva, occorre presumere che l'interessata non avesse più motivo di temere di essere perseguita in Spagna. Non sussisteva quindi più alcun fatto determinante in materia di diritto d'asilo e dei rifugiati. Alla luce di queste circostanze, il TAF non era più tenuto a esaminare la credibilità delle allegazioni di tortura e di persecuzione continua cui sarebbe stata esposta la ricorrente e che avrebbero potuto giustificare la sua qualità di rifugiata.

Ad numero 8

52. Con il recepimento della direttiva sul rimpatrio²⁰, che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera ha adeguato le pertinenti basi legali della LStrI. La direttiva sul rimpatrio ha permesso di armonizzare le procedure di rimpatrio di soggiornanti irregolari provenienti da Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), i cosiddetti Stati terzi. Contiene in particolare disposizioni sull'emanazione di decisioni di rimpatrio. L'allontanamento privo di requisiti formali è stato pertanto sostituito da una procedura di allontanamento formale (art. 64 LStrI).

¹⁷ Cfr. anche Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, quatrième édition, Editions Stämpfli, Berna, 2014, no 654, pag. 667 seg. e la giurisprudenza citata

¹⁸ Decisione del TPF RR.2017.97 e RR.2017.69 + RP.2017.32 del 30 giugno 2017

¹⁹ Decisione del TAF E-2485/2017 del 27 novembre 2017

²⁰ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

53. Il contenuto di una decisione di allontanamento è precisato dagli articoli 64 segg. LStrI e dalle relative disposizioni esecutive (art. 26b-26e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE]). Il ricorso contro una decisione d'allontanamento non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso, di regola un tribunale cantonale, può tuttavia ristabilirlo. Ciò corrisponde ai requisiti dell'articolo 13 paragrafi 1 e 2 della direttiva sul rimpatrio. Nel caso di una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64a LStrI, l'interessato può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo e il TAF decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.
54. Un'eccezione (dal principio secondo cui va sempre emanata una decisione di allontanamento) prevista dalla direttiva sul rimpatrio riguarda gli allontanamenti in base ad accordi di riammissione bilaterali con altri Stati Schengen, già vigenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio. In tal caso l'esecuzione dell'allontanamento conformemente alla direttiva sul rimpatrio compete allo Stato che riammette l'interessato. Per tale motivo, in questi casi l'articolo 64c LStrI prevede l'allontanamento senza formalità e si può in linea di massima rinunciare alla procedura di ricorso. Se tuttavia lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard. Sebbene la direttiva sul rimpatrio non richieda tale emanazione, s'intende garantire che anche in questi casi si possa effettuare il controllo dell'allontanamento nello Stato d'origine.
55. Per quanto riguarda il rifiuto d'entrata e l'allontanamento all'aeroporto, l'articolo 65 LStrI prevede che se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. La SEM emana una decisione motivata e impugnabile mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del Codice frontiere Schengen. Il ricorso contro tale decisione non ha effetto sospensivo. Tale modo di procedere corrisponde ai requisiti dell'articolo 13 del Codice frontiere Schengen che costituisce anch'esso uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Inoltre gli agenti addetti al controllo delle frontiere seguono le raccomandazioni dell'Alto commissariato dell'ONU sui diritti umani esplicitamente menzionate nelle direttive interne. Sono fatte salve le disposizioni sulla presentazione di una domanda d'asilo. Se nell'ambito del diritto di essere sentito, accordato prima di pronunciare una decisione ai sensi dell'articolo 65 LStrI, uno straniero dichiara che chiede alla Svizzera di proteggerlo dalla persecuzione, tale dichiarazione è considerata una domanda d'asilo in virtù dell'articolo 18 LAsi ed è oggetto di un esame più approfondito nel quadro della procedura d'asilo.
56. La persona nei cui confronti è stata emanata una decisione d'espulsione secondo l'articolo 68 LStrI può impugnarla dinanzi all'autorità competente. Le condizioni del principio di non respingimento sono sistematicamente valutate in collaborazione con la SEM. Se dagli atti risulta che vi sono motivi che impediscono l'esecuzione della decisione e se l'interessato potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti al suo ritorno nel Paese di destinazione, la decisione è emanata ma ne è sospesa l'esecuzione.

Ad numero 9

57. La SEM esamina con attenzione le circostanze concrete che giustificano la domanda d'asilo. Tiene conto della situazione personale del richiedente e di quella nello Stato Dublino competente e, se del caso, applica la clausola di sovranità.
58. Gli Stati Dublino hanno perlopiù attuato le direttive 2013/32/UE (direttiva sulle procedure), 2011/95/UE (direttiva sulla qualifica) e 2013/33/UE (direttiva sull'accoglienza). Tutti gli Stati Dublino hanno firmato sia la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, completata dal relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, sia la CEDU, che sancisce il principio di non respingimento. Non sussistono indizi secondo cui gli Stati Dublino non si attengano ai loro obblighi internazionali e non svolgano correttamente la procedura d'asilo e di allontanamento.
59. In una decisione di fondo²¹ sulla Grecia, il Tribunale amministrativo federale ha illustrato che a causa delle lacune sistematiche nel sistema d'asilo greco, non si può più presupporre che la Grecia rispetti i propri impegni internazionali. La Svizzera effettua pertanto le procedure Dublino o quelle di riammissione soltanto in casi eccezionali, qualora l'interessato sia titolare di un permesso di soggiorno in Grecia. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU²², la Svizzera rinvia le famiglie verso l'Italia soltanto se questa fornisce garanzie individuali.
60. Le persone che non adempiono le condizioni di entrata di cui all'articolo 5 LStrI, intendono soltanto attraversare la Svizzera (transito) e non presentano una domanda d'asilo, vengono rinviate in Italia dal Corpo svizzero delle guardie di confine, conformemente all'accordo di riammissione in vigore dal 1° maggio 2000. Le informazioni secondo cui la Svizzera avrebbe rinvio illegalmente delle persone in Italia non sono pertanto corrette.

²¹ Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2076/2010 del 16 agosto 2011

²² Causa n. 29217/12 del 4 novembre 2014 Tarakhel contro la Svizzera.

Ad numero 10

61. In riferimento al gratuito patrocinio, la LAsi riveduta (entrata in vigore il 1° marzo 2019) distingue tre fasi procedurali.
- Con la revisione della LAsi, tutti i richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuite (cfr. art. 102f cpv. 1 LAsi). La SEM affida la consulenza e la rappresentanza legale a uno o più fornitori di prestazioni.
 - In caso di procedura ampliata, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o, eccezionalmente, al rappresentante legale designato. (cfr. art. 102l cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 52f cpv. 3 nOAsi 1).
62. Il ricorso nella procedura celere e quello nella procedura ampliata sono disciplinati in modo differente:
- durante il soggiorno nei centri della Confederazione spetta alla rappresentanza legale interporre ricorso, sempreché non giudichi che il ricorso non abbia alcuna probabilità di successo (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l'art. 102h cpv. 4 LAsi);
 - nell'ambito della procedura ampliata il Tribunale amministrativo federale può nominare, su domanda, un patrocinatore d'ufficio per i ricorsi (cfr. art. 102m cpv. 1 nLAsi).

Ad numero 11

63. Nell'*allegato 2* figurano le statistiche in merito alle domande d'asilo tra il 2015 e il 30 giugno 2018 suddivise per sesso, Paese di provenienza e fasce di età. Non vi sono statistiche ufficiali sulle etnie.
64. Nell'*allegato 3* figurano le statistiche in merito alle decisioni d'asilo tra il 2015 e il 30 giugno 2018, suddivise per tipo di decisione, Paese d'origine, sesso e fasce di età. Non vi sono statistiche ufficiali sulle etnie.
65. Dai dati statistici non risultano i motivi della concessione dell'asilo. Non è pertanto possibile determinare il numero di persone cui è stato concesso l'asilo perché sono state torturate o perché corrono il rischio di essere torturate in caso di allontanamento.
66. Negli scorsi tre anni sono state rimpatriate nel loro Stato d'origine o trasferite nello Stato competente per la procedura d'asilo secondo l'Accordo di associazione a Dublino 11 129 persone rientranti nel settore dell'asilo. I dettagli e un elenco dei Paesi verso i quali le persone sono state estradate, allontanate o riammesse si trovano nell'*allegato 3*.
67. Dai dati statistici non risultano i motivi dei ricorsi. Non è pertanto possibile determinare il numero di ricorsi presentati perché il ricorrente temeva di essere sottoposto a torture in caso di rimpatrio.

Articoli 5, 7 e 8

Ad numero 12

68. Finora, nella prassi d'estradizione dell'UFG, non si è verificato alcun caso in cui la Svizzera ha respinto una domanda d'estradizione presentata da un Paese terzo che chiedeva la consegna di una persona sospettata di aver commesso atti di tortura e in cui si è attivata per esercitare essa stessa l'azione penale. Oltre alla possibilità di invitare lo Stato richiedente a delegare l'azione penale alla Svizzera conformemente all'articolo 37 capoverso 1 AIMP, il nostro Paese potrebbe procedere d'ufficio al perseguimento penale in virtù degli articoli 6 o 7, in quanto detti articoli conferiscono alle autorità elvetiche la competenza di perseguire i crimini e i delitti commessi all'estero, che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale, oppure quelli commessi da un cittadino svizzero e/o nei confronti di una vittima svizzera.

Articolo 10

Ad numero 13

69. I seguenti paragrafi contengono informazioni su corsi di studio e programmi formativi per il personale addetto alla custodia, all'interrogatorio e al trattamento di persone private della libertà.
70. Nel settimo rapporto periodico della Svizzera destinato al CAT è stato descritto dettagliatamente l'attuale corso di studi del CSCSP per futuri agenti di custodia. Nell'agosto 2018 è iniziato il corso, in una forma completamente nuova, che prepara gli interessati all'esame professionale federale, anch'esso completamente rielaborato, per ottenere l'attestato professionale federale di Agente di custodia. Il nuovo esame federale si svolgerà per la prima volta nel 2020, alla conclusione del primo corso di studi (agosto 2018-luglio 2020). All'inizio del 2019 comincia la formazione, nella sua veste nuova, di «Esperto/a in management nel campo

delle privazioni di libertà» Rivolta alle persone che svolgono una funzione dirigenziale negli istituti pubblici e privati di privazione della libertà. Il primo esame si svolgerà nel 2021.

71. Ogni anno da 180 a 210 futuri agenti di custodia provenienti da tutta la Svizzera frequentano, parallelamente alla loro attività professionale, la formazione di base offerta dal CSCSP, che dura 15 settimane distribuite sull'arco di due anni. Si tratta di persone che gli istituti di esecuzione delle pene hanno assunto in qualità di futuri agenti di custodia e che dopo una fase introduttiva frequentano il corso di studi alla cui conclusione affrontano l'esame professionale federale.
72. Inoltre, ogni due anni un massimo di 48 persone inizia la formazione per quadri che di solito si rivolge a chi svolge già o svolgerà una funzione dirigenziale in un istituto di esecuzione delle pene.
73. L'esame e il relativo corso di preparazione si fondano su un cosiddetto profilo di qualificazione da elaborare in una prima tappa insieme a chi già lavora nel pertinente settore professionale. Dopo l'allestimento del profilo di qualificazione, in una seconda tappa si stabiliscono le competenze richieste per l'esame. Solo in una terza tappa si pianifica il corso di studi (obiettivi, didattica, strumenti di insegnamento) che prepara all'esame.
74. Il profilo delle competenze operative comprende i seguenti settori: accompagnamento e assistenza dei detenuti; pianificazione del lavoro e delle attività dei detenuti; mantenimento della sicurezza e dell'ordine; tutela della salute dei detenuti; gestione autonoma e collaborazione nell'organizzazione.
75. Nell'esame i candidati devono dimostrare di possedere le conoscenze, la comprensione, la routine operativa e la capacità di analisi necessarie nei loro settori d'attività. Sotto la guida di un supervisore devono inoltre trattare un caso che comporta vari compiti. L'obiettivo è di controllare se sono in grado di analizzare, pianificare e attuare concretamente le attività e i processi fondamentali della loro attività professionale quotidiana. Nell'ambito di un esame orale e pratico devono inoltre svolgere diversi compiti.
76. In un processo analogo, sotto la vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è stato rielaborato il nuovo profilo di qualificazione per i quadri che operano nell'esecuzione delle sanzioni penali.
77. Il nuovo profilo delle competenze operative ne contiene 37 giudicate rilevanti nel lavoro quotidiano nei seguenti settori: conduzione dei collaboratori in un istituto di detenzione; organizzazione del lavoro dei collaboratori in un istituto di esecuzione delle pene; strutturazione della vita quotidiana dei detenuti; garanzia della sicurezza e dell'ordine nell'istituto; collaborazione con interlocutori interni ed esterni.
78. Una delle competenze sociali e personali da consolidare nel corso della formazione è l'atteggiamento rispettoso della dignità umana. I quadri che operano nel settore dell'esecuzione delle pene devono:
 - trattare con rispetto collaboratori e detenuti;
 - evitare discriminazioni;
 - trovare il giusto equilibrio tra parità di trattamento e trattamento individuale.
79. All'esame possono essere valutate tutte le competenze operative o le relative prestazioni. Sia nell'analisi scritta della situazione pratica da esaminare che nell'analisi orale di un caso è imprescindibile il rispetto delle basi legali (diritti fondamentali e dell'uomo, principi europei dell'esecuzione delle pene, CAT, ecc.).
80. Il manuale di formazione dell'Istituto svizzero di polizia (ISP) «Etica e diritti dell'uomo» costituisce la base per istruire annualmente i circa 800 aspiranti agenti di polizia nei settori summenzionati.
81. Compete all'istituto formativo decidere in merito alla ripartizione delle materie e al tempo consacrato agli aspiranti.

Ad numero 14

82. Per analizzare la qualità di queste formazioni i futuri «agenti di custodia» sono sottoposti a valutazione per verificare se abbiano acquisito le competenze operative previste dal profilo (ossia anche le conoscenze in merito ai diritti umani e quelli fondamentali, quali la dignità umana, il divieto di tortura, ecc.). Dette valutazioni permettono di esaminare, durante il biennio di formazione, se i futuri «agenti di custodia» hanno acquisito le competenze previste nel profilo di qualificazione, comprese le conoscenze teoriche, le capacità pratiche e il comportamento professionale. Ciò vale ovviamente anche per le conoscenze in merito ai diritti umani e quelli fondamentali (CEDU, principi europei dell'esecuzione delle pene, codice deontologico degli agenti di custodia, CAT).
83. L'ulteriore controllo del rispetto delle disposizioni rilevanti dopo la conclusione del corso di studio e dopo il superamento dell'esame professionale federale spetta ai dirigenti degli istituti di privazione della libertà.

84. Nella formazione dei quadri ogni modulo è concluso con un attestato delle competenze. Per accedere all'esame professionale federale superiore di «Quadro nell'esecuzione delle sanzioni penali» devono essere presentati tutti gli attestati delle competenze.

Articolo 11

Numero 15

85. L'ordine di carcerazione nell'ambito della procedura Dublino secondo l'articolo 76a LStrI compete ai Cantoni. Le autorità cantonali e i giudici dell'arresto sono tenuti a rispettare la giurisprudenza del Tribunale federale secondo il principio giuridico generale *iura novit curia*.
86. Secondo l'articolo 76a LStrI la competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento, la carcerazione è proporzionata e non possono essere applicate misure alternative meno coercitive. La legalità e l'adeguatezza della carcerazione è verificata dai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi conformemente alle disposizioni dell'articolo 80a LStrI.
87. Secondo l'articolo 64e LStrI, le alternative alla carcerazione prevista dalla legislazione sugli stranieri sono l'obbligo di presentarsi regolarmente a un'autorità, prestare adeguate garanzie finanziarie e depositare documenti di viaggio. Inoltre, secondo l'articolo 74 LStrI, a uno straniero può essere imposto di non abbandonare o di non accedere a un determinato territorio.
88. I Cantoni, cui in virtù degli articoli 69 LStrI e 46 LAsi compete l'esecuzione dell'allontanamento, devono decidere nel caso concreto in merito all'idoneità della misura (misura coercitiva o misure alternative alla carcerazione).

Ad numero 16

89. Tra il 2015 e il 2017 la durata media su scala nazionale della carcerazione amministrativa prevista dalla legislazione sugli stranieri è stata di 24 giorni (senza il fermo secondo l'art. 73 LStrI). La maggioranza dei Cantoni registra una durata media di carcerazione da 18 a 26 giorni.
90. Quanto alle strutture specializzate nell'accoglienza dei migranti, nella prima fase della procedura d'asilo i richiedenti sono alloggiati e assistiti dalla Confederazione. Nei centri federali per richiedenti l'asilo (CFA) si tiene conto delle esigenze particolari (minorenni non accompagnati [RMNA], famiglie, donne con e senza bambini) dei richiedenti (locali/piani separati o anche alloggi separati). In alcune regioni (Basilea) vi sono alloggi esclusivamente destinati a RMNA, tuttavia non vi sono strutture speciali o giornalieri in tutti i CFA della Svizzera.
91. La situazione di alloggio nei Cantoni è molto volatile e può cambiare ogni mese. Non esiste pertanto un elenco del numero di alloggi nei Cantoni. A secondo dei Cantoni, i richiedenti l'asilo sono alloggiati collettivamente in una struttura cantonale, collocati direttamente in abitazioni (competenza comunale) o ricevono un alloggio individuale ma soltanto dopo la decisione d'asilo. La conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha emanato raccomandazioni per l'alloggio di determinati gruppi di richiedenti l'asilo (RMNA²³ e soccorso d'emergenza²⁴).
92. La LStrI, che disciplina l'entrata e l'uscita dalla Svizzera come pure il soggiorno degli stranieri, prevede misure amministrative nei confronti dei migranti irregolari: la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa (art. 75 segg. LStrI). In linea di massima i migranti irregolari non sono collocati in strutture di detenzione preventiva o in istituti di esecuzione delle pene, visto che la sanzione pronunciata nei loro confronti non è di natura penale, bensì di natura amministrativa (è fatto salvo l'art. 115 LStrI che prevede una pena detentiva per chi soggiorna illegalmente in Svizzera). L'articolo 81 capoverso 2 LStrI dispone inoltre che «il raggruppamento con persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena va per quanto possibile evitato», aggiungendo tuttavia che tale raggruppamento «può tutt'al più essere ordinato provvisoriamente e per superare difficoltà nell'ambito delle carcerazioni amministrative».
93. Attualmente, in vari Cantoni i migranti in carcerazione amministrativa sono detenuti in settori speciali delle prigioni regionali o distrettuali e sono nettamente separati dagli altri detenuti. Alcuni Cantoni prevedono tuttavia l'edificazione o l'ingrandimento di strutture specializzate per la carcerazione amministrativa. È il

²³ Raccomandazioni della CDOS sui bambini e i giovani minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo (22.06.16) (*disponibili solo in tedesco e francese*)

²⁴ Raccomandazioni sul soccorso d'emergenza per le persone del settore dell'asilo tenute a lasciare la Svizzera (Raccomandazioni sul soccorso d'emergenza) (31.08.12) (*disponibili solo in tedesco e francese*)

caso di ZH, che intende destinare la sua prigione dell'aeroporto esclusivamente alla carcerazione amministrativa. Altri progetti sono in corso a La Brenaz (GE), Altstätten (SG) (questo progetto è stato accettato dal Popolo in novembre 2018²⁵), nel Cantone di SO e a Sion (VS), ove un nuovo edificio destinato alla carcerazione amministrativa sarà costruito nell'ambito del progetto «Vision 2030» teso alla riforma del sistema penitenziario vallesano (costruzione, riassegnazione e risanamento delle strutture penitenziarie). La realizzazione di questi progetti dovrebbe permettere di coprire il fabbisogno di posti per la carcerazione amministrativa. Non sarà quindi più necessario eseguire questo tipo di detenzione nelle prigioni regionali o distrettuali.

Ad numero 17

94. In riferimento alle misure prese in considerazione affinché le famiglie di migranti con figli non siano incarcerate o, nel caso in cui lo siano, ciò costituisca l'ultima ratio, si forniscono le spiegazioni seguenti.
95. In virtù degli articoli 69 LStrI e 46 LAsi l'esecuzione dell'allontanamento compete ai Cantoni. Quando ordina misure coercitive nel settore degli stranieri, il Cantone competente deve decidere nel singolo caso se la misura sia idonea per adempiere il mandato cantonale di esecuzione dell'allontanamento. Secondo gli articoli 80 capoversi 2-5 e 80a capoversi 3 e 4 LStrI i giudici cantonali delle misure coercitive devono esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione amministrativa. Nel caso di famiglie e minorenni le misure coercitive vengono pertanto ordinate soltanto in casi eccezionali. Di regola, in questi casi si rinuncia alla carcerazione amministrativa l'allontanamento è eseguito dall'alloggio.
96. In tutti i casi, secondo l'articolo 80 capoverso 4 LStrI sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni. Anche nell'ambito della procedura Dublino è esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto 15 anni (art. 80a cpv. 5 LStrI).
97. È inoltre opportuno menzionare che il 26 giugno 2018 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha adottato un rapporto sulla carcerazione amministrativa dei richiedenti l'asilo²⁶ che enumera un certo numero di proposte, tra cui in particolare le raccomandazioni 4 e 5 riguardanti l'incarcerazione di minori e i posti di carcerazione per minori. Il 28 settembre 2018 il Consiglio federale ha risposto come segue alla raccomandazione 4: «Pertanto la SEM chiederà ai Cantoni di non più incarcerare minorenni di età inferiore ai 15 anni e di vagliare alternative valide alla carcerazione amministrativa per le famiglie in vista dell'esecuzione degli allontanamenti»²⁷. Le autorità svizzere sono quindi attente a questa problematica e s'impegnano a migliorare la situazione nella prassi.

Ad numero 18

98. Tra il 2015 e il 2017 sono state registrate 27 754 domande d'asilo di minorenni. Nello stesso periodo, nei confronti di 83 minorenni sono state ordinate carcerazioni amministrative (senza il fermo secondo l'art. 73 LStrI). Ciò corrisponde a una quota dello 0,3 per cento. Va tuttavia osservato che tra questi 83 vi sono anche casi in cui i minorenni non hanno presentato una domanda d'asilo. La durata media della carcerazione è stata di 22 giorni. In considerazione dell'esiguo numero di casi, si rinuncia a una valutazione Cantone per Cantone.
99. L'alloggio, l'assistenza, la scolarizzazione e le eventuali cure mediche sono di competenza esclusiva del Cantone cui è stato attribuito il RMNA.
100. In tale ambito, in maggio 2016 la CDOS ha stilato una serie di raccomandazioni ai Cantoni al fine di armonizzare le misure di loro competenza (alloggio, assistenza, rappresentazione legale, formazione, integrazione ecc.). Le raccomandazioni sottolineano in particolare che nell'alloggiare i RMNA bisogna tenere conto delle loro esigenze specifiche e dell'interesse prevalente del minore. La decisione di alloggio definitiva spetta al rappresentante legale e la situazione è valutata periodicamente. Va rispettato anche il principio dell'unità familiare²⁸.
101. Quando presenta una domanda d'asilo alla frontiera, un RMNA è immediatamente accompagnato in un centro di registrazione e di procedura per poter essere registrato e assegnato rapidamente a un Cantone. Per ogni RMNA è nominato un rappresentante legale. Ogni scomparsa di un RMNA è immediatamente notificata alle autorità cantonali. Compete ai Cantoni (autorità cantonali giudiziarie e altre) disporre nel singolo caso le misure adeguate del caso, come ad esempio la diffusione di un avviso di ricerca.

²⁵ Cfr. § 190 per i dettagli.

²⁶ FF 2018 6337 (<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/6337.pdf>).

²⁷ FF 2018 6429, 6436 (<https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/7583.pdf>).

²⁸ Per maggiori dettagli sulle raccomandazioni: Raccomandazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) sui bambini e i giovani minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo, del 20 maggio 2016.

Ad numero 19

102. Non vi sono statistiche relative al tasso d'occupazione di ciascun istituto di detenzione. Per contro, può essere fornita la statistica del tasso d'occupazione per ciascun concordato (Concordato della Svizzera centrale e nordoccidentale [CSCNO], Concordato della Svizzera orientale [CSO] e Concordato latino [CL]) per gli anni 2015, 2016 e 2017 (stato dei dati ogni anno a novembre). La statistica si trova nell'*Allegato 5*.
103. Riassumendo, su scala svizzera il tasso di occupazione è diminuito tra il 2015 e il 2016 per poi registrare un leggero aumento nel 2017. Il tasso del 2017 è tuttavia più basso rispetto a quello del 2015. Lo stesso vale per il CL, nel quale una situazione di sovraffollamento si registra nei Cantoni VD e GE, mentre NE, JU, FR, VS e TI hanno un tasso molto inferiore. Nel CSO il tasso d'occupazione è progressivamente diminuito. Va infine notato che tutti i tassi di occupazione del 2017 sono inferiori rispetto al 2015.
104. Quanto alle misure adottate o previste per ridurre il sovraffollamento carcerario a Champ-Dollon (GE), nella primavera del 2016 sono stati creati e resi disponibili a La Brenaz (GE) 100 posti supplementari per l'esecuzione delle pene. 100 detenuti del carcere di Champ-Dollon sono quindi stati trasferiti a La Brenaz.
105. La costruzione delle Dardelles (GE), dal 2020, e la sua apertura prevista per il 2022 permetterà di accogliere 450 detenuti che devono scontare una pena. Questa struttura permetterà di destinare integralmente i 398 posti di Champ-Dollon (GE) alla carcerazione preventiva (il 31 dicembre 2017, su 625 detenuti, 235 scontavano una pena) e di sottoporre Champ-Dollon alle necessarie ristrutturazioni e trasformazioni. Anche i 160 detenuti che scontano una pena a La Brenaz (168 posti) saranno trasferiti alle Dardelles e La Brenaz (GE) sarà destinata alla carcerazione amministrativa.
106. In riferimento agli autori di reato con gravi turbe psichiche, l'articolo 59 capoverso 1 CP prevede che il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che egli commetta nuovi reati in connessione con questa turba. Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 2 CP). In caso di rischio di fuga o recidiva il trattamento può svolgersi in un penitenziario, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 CP). Una persona che soffre di grave turba psichica può anche essere internata (art. 64 CP) se il trattamento stazionario di cui all'articolo 59 CP non ha prospettive di successo. Anche in tal caso, per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica (art. 64 cpv. 4 CP).
107. Nella prassi, molte persone oggetto di una misura di cui all'articolo 59 CP sono collocate in cliniche forensi (p. es. Rheinau [ZH]) o in istituti d'esecuzione di misure speciali (p. es. Massnahmenzentrum Bitzi [SG]; Curabilis [GE]). Quanto alla critica relativa alla mancanza di strutture adatte, va osservato che a Rheinau (ZH), Wil (SG), Königsfelden (AG), Realta (GR) e Basilea sono al vaglio vari progetti d'ingrandimento di cliniche forensi e di istituti in grado di accogliere le persone oggetto di una misura. Per le sezioni chiuse degli istituti d'esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 3 CP) è previsto un totale di 184 posti supplementari a Cery (VD), Curabilis (GE) e in VS (nell'ambito del progetto «Vision 2030»). Tenendo conto dei 272 posti attuali, una volta realizzati i progetti, la Svizzera disporrà di più di 400 posti destinati esclusivamente alle persone con turbe psichiche.
108. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena detentiva il detenuto ha gli stessi diritti di un paziente, eccetto la libera scelta del medico. Gli istituti hanno in particolare l'obbligo di provvedere all'assistenza psichiatrica dei detenuti e di prevedere soluzioni nel caso in cui si rendesse necessario il ricovero in un ospedale psichiatrico. Si raccomanda soprattutto di garantire l'assistenza da parte di personale specializzato con una formazione in psichiatria o psicoterapia. A tale proposito va notato che nei penitenziari i Cantoni assumono sempre più spesso personale specializzato in psichiatria. Inoltre vari penitenziari hanno istituito strutture specifiche per le persone che soffrono di turbe psichiche. A titolo di esempio si può menzionare l'unità psichiatrica (otto posti) agli Etablissements de la plaine de l'Orbe (VD) o la sezione di psichiatria forense (Forensisch-Psychiatrische Abteilung) alla JVA Pöschwies (ZH).
109. Per quanto riguarda le misure adottate per offrire la possibilità di riesaminare l'internamento a vita, è importante rammentare che l'articolo 64 capoverso 1^{bis} CP prevede condizioni molto severe per poter disporre un internamento di questo tipo. Dalla sua entrata in vigore il 1° agosto 2008, soltanto una persona è stata condannata all'internamento a vita. Va notato che finora il TF ha cassato le sentenze di condanna all'internamento a vita che gli sono state sottoposte.
110. Il diritto svizzero garantisce senza ambiguità alle persone condannate all'internamento a vita ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1^{bis} CP il diritto di chiedere il riesame della decisione. Le condizioni della liberazione dall'internamento a vita sono disciplinate dall'articolo 64c CP. Secondo tale disposizione, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla te-

rapia dei criminali internati a vita. La commissione è composta da dieci specialisti di psichiatria forense provenienti da diverse regioni della Svizzera e ha il compito di assistere le autorità cantonali nel valutare le possibilità di curare le persone internate a vita.

Ad numero 20

111. A titolo preliminare è importante precisare che l'articolo 78 CP prevede la segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, in tre casi: all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana; a tutela del detenuto o di terzi; come sanzione disciplinare (in questo caso si parla anche di «arresti»). Nei seguenti paragrafi ci si riferisce esclusivamente a quest'ultima forma di segregazione cellulare, ossia quella ordinata come sanzione disciplinare.
112. La grande maggioranza dei Cantoni fonda i provvedimenti disciplinari dell'esecuzione giudiziaria, compresi gli arresti, sul diritto cantonale e sulle pertinenti direttive dei concordati sull'esecuzione delle pene.
113. La durata massima della segregazione cellulare va da 10 a 20 giorni. Una segregazione di venti giorni è tuttavia ordinata molto raramente (tale durata non è ad esempio più stata ordinata da 18 anni nel Cantone SH). Solo due Cantoni applicano una durata massima di 30 giorni (NE e VD). Il regolamento del Cantone di VD sui provvedimenti disciplinari sarà tuttavia modificato prossimamente e la durata massima della segregazione disciplinare sarà ridotta. NE, da parte sua, precisa che da oltre dieci anni una durata di 30 giorni è ordinata molto raramente.
114. Tutti i Cantoni che si sono espressi in merito sottolineano che l'assistenza medica ai detenuti in segregazione cellulare è sempre garantita.
115. Le disposizioni cantonali prevedono la possibilità di interrompere l'isolamento per motivi sanitari e di trasferire il detenuto in una clinica. Alcuni Cantoni menzionano casi in cui l'isolamento disciplinare è stato effettivamente interrotto.
116. Inoltre, i Cantoni confermano che l'ora d'aria, prescritta dal CAT, è garantita ovunque. I Cantoni affermano anche che la segregazione cellulare è ordinata con estrema cautela o non viene disposta nei confronti di minorenni o di persone con turbe psicosociali (separazione rigida dagli adulti, coinvolgimento di operatori sociali, assistenza spirituale ecc.). Le possibilità di comunicare variano a seconda dei Cantoni.
117. La durata media dell'isolamento disciplinare in tutta la Svizzera è stata di 4,85 giorni nel 2015, 4,35 giorni nel 2016 e 4,83 giorni nel 2017.
118. I Cantoni basano le procedure disciplinari sugli atti normativi determinanti (in particolare le basi legali cantonali sulla giurisdizione amministrativa e il CPP). Secondo le informazioni fornite dai Cantoni le garanzie procedurali sono rispettate in ogni caso. Ai detenuti è sempre concesso il diritto di essere sentiti. La maggior parte dei Cantoni cita testimoni (p. es. altri detenuti) se la situazione lo rende necessario e opportuno.
119. È anche previsto che i detenuti possano procedere a un contro-esame degli elementi a carico.
120. I provvedimenti disciplinari sono adottati mediante decisione impugnabile e, se necessario e opportuno, motivati.
121. Una parte dei Cantoni afferma di non tenere un registro centrale sulle sanzioni disciplinari. Il Cantone di ZH mette in dubbio l'utilità e il plusvalore di un tale registro. Di regola le sanzioni disciplinari sono iscritte nel dossier dei detenuti. La maggior parte dei Cantoni afferma di iscrivere le sanzioni disciplinari in un registro (solitamente riferito all'istituto in questione o al Cantone).

Ad numero 21

122. In Svizzera, nel 2015 sono stati registrati 24 decessi di cui 10 suicidi e nel 2016 17 decessi di cui 5 suicidi. Una statistica più dettagliata per Cantone si trova nell'*Allegato 6*.
123. Nel Cantone di ZH un detenuto di nazionalità tedesca, in cura presso un medico penitenziario, è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Il caso è ancora oggetto di un'istruzione penale per presunta negligenza. Gli altri Cantoni non hanno comunicato alcun caso di decesso per possibile negligenza o in seguito ad atti di violenza.
124. I Cantoni hanno registrato pochissimi ferimenti, nella maggior parte dei casi inflitti da altri detenuti (sono stati registrati solo due casi riconducibili all'intervento di agenti carcerari, in AG e TI). I pochi casi comunicati figurano nell'*Allegato 7*, classificati per Cantoni, sempreché questi stilino una statistica in materia.
125. Gli atti di violenza tra i detenuti hanno di regola comportato sanzioni disciplinari ed eventualmente anche condanne penali.

126. Nel caso del detenuto ferito da un agente carcerario in AG, il procedimento penale è ancora pendente. In TI l'incidente menzionato sopra ha avuto conseguenze penali e disciplinari per gli agenti carcerari.
127. Poiché ciascun Cantone adotta individualmente le misure che ritiene necessarie per combattere il problema della violenza tra detenuti, migliorare la sorveglianza, individuare i detenuti a rischio e prevenire i suicidi, tali misure variano da Cantone a Cantone. Tuttavia si possono elencare le principali misure adottate dai Cantoni: fornire un'assistenza psicoterapeutica o sociale ai detenuti che ne esprimono il bisogno; formazione e formazione continua specifiche per il personale che opera nel settore dell'esecuzione delle pene²⁹; valutare il rischio di auto- o eteroaggressione dei detenuti all'inizio e durante la loro detenzione; assicurare un contatto regolare tra il personale carcerario, gli esterni che lavorano nel settore carcerario (infermieri, assistenti sociali ecc.) e i detenuti, sia dal punto di vista medico che da quello sociale; garantire lo scambio rigoroso d'informazioni tra tutte le persone coinvolte; fornire un'assistenza interdisciplinare; lottare contro il consumo di droghe; aumentare le offerte di formazione, di lavoro e di attività ricreative nei penitenziari; sensibilizzare il personale alla problematica del suicidio, ecc.

Articoli 12 e 13

Ad numero 22

128. Nella struttura federalista svizzera spetta innanzitutto ai Cantoni ricevere le denunce contro la polizia. Essi sono liberi di definire le procedure che ritengono appropriate nel loro settore di competenza, a condizione che siano compatibili con il diritto federale e il diritto internazionale. Il perseguimento delle denunce penali nei confronti della polizia è tuttavia ampiamente disciplinato dal CPP, emanato a livello federale e in vigore dal 1° gennaio 2011. Il trattamento delle denunce da parte di un'autorità penale indipendente è pertanto garantito.
129. La giurisprudenza del TF ha confermato che chiunque sostenga in maniera verosimile di aver subito da un agente di polizia un trattamento inumano o degradante ha diritto a un'indagine effettiva e approfondita³⁰. Il TF ha tuttavia rinunciato a pronunciare una decisione di principio in merito alla necessità di istituire un meccanismo di ricorso specifico in caso di incidenti in cui è coinvolta la polizia³¹.
130. La giustizia svizzera è indipendente a tutti i livelli dello Stato e pertanto numerosi Cantoni ritengono che non sia utile istituire meccanismi supplementari per esaminare le denunce contro la polizia. I reati commessi da agenti della polizia sono perseguiti dal pubblico ministero. Più in generale, le denunce relative al comportamento di agenti di polizia sono trattate dall'autorità di vigilanza nell'ambito di una procedura amministrativa.
131. La rinuncia a istituire meccanismi specifici si spiega soprattutto per i seguenti motivi: Le autorità penali sono indipendenti (art. 4 CPP) e sottostanno al principio della verità materiale (art. 6 CPP); sono tenute ad avviare senza indugio e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato (art. 5 e 7 CPP); inoltre, le persone lese possono presentare alla direzione del procedimento una domanda di ricasazione nei confronti di una persona esercitante una funzione in seno a un'autorità penale se sussistono motivi per ritenerla prevenuta (art. 56 segg. CPP); in caso di opposizione alla domanda di ricasazione, decide il pubblico ministero nei casi in cui è interessata la polizia (art. 59 cpv. 1 lett. a CPP); la persona lesa può sporgere la sua denuncia direttamente al pubblico ministero (art. 301 CPP) e quindi non è tenuta a passare attraverso la polizia; le autorità penali (inclusi gli agenti di polizia) che constatano reati nell'ambito della loro attività ufficiale sono tenute a denunciarli alle autorità competenti (art. 302 CPP); le parti possono interporre reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia e del pubblico ministero (art. 393 CPP).
132. Per rafforzare le suddette garanzie alcuni Cantoni hanno adottato misure supplementari quali, ad esempio, quella di affidare le audizioni esclusivamente ai rappresentanti del pubblico ministero, a un ufficiale di un corpo di polizia diverso da quello coinvolto nel caso o, come a GE, a un corpo di polizia specificatamente destinato a questo tipo di casi (Inspection générale des services [IGS]).
133. Infine, altri Cantoni hanno istituito meccanismi diversi da quelli previsti dalla procedura penale per gestire le denunce contro gli agenti di polizia. I Cantoni di ZH, VD, BS, BL e ZG, ad esempio, dispongono di un servizio di mediazione, e anche nelle città di Berna, Lucerna, San Gallo, Rapperswil-Jona, Wallisellen, Winterthur e Zurigo esistono servizi di mediazione comunali.

Ad numero 23

134. Quanto alle statistiche sul numero di denunce sporte o di rapporti di polizia redatti per presunti reati commessi da agenti di polizia, il Cantone di SO enumera nove denunce dal 2015 per abuso di potere, lesioni

²⁹ Cfr. domanda 13

³⁰ DTF 131 I 455; DTF 138 IV 86

³¹ Cfr. p. es. la decisione del Tribunale federale del 24 novembre 2011 (1B_471/2011)

semplici, ingiuria o discriminazione. Si tratta di casi assolutamente non comparabili ad atti di tortura o a trattamenti degradanti o inumani. Non è stata avviato alcun procedimento connesso ad atti di tortura o simili.

135. Nel Cantone di SG sono state sporte 34 denunce contro la polizia per uso sproporzionato della forza o maltrattamenti. Tre di questi casi si sono verificati in un istituto di esecuzione delle pene e uno nel corso di un arresto in seguito a un'evasione. In due di questi quattro casi è stato avviato un procedimento penale (vittima 1: Eritrea, 15 anni, donna / vittima 2: Italia, 15 anni, uomo). Entrambi i procedimenti sono stati abbandonati.
136. Il Cantone di AG ha registrato un caso di abuso di autorità nel 2016. L'istruzione in seguito alla denuncia, sporta da una persona originaria della Repubblica dominicana, è stata condotta dal pubblico ministero.
137. Nel Cantone di TG nel 2015 un cittadino svizzero e uno tedesco hanno sporto denuncia contro tre agenti di polizia per abuso di autorità, violazione di domicilio e lesioni semplici. La polizia cantonale ha trasmesso la denuncia al procuratore generale che ha abbandonato il procedimento nel novembre 2016. Di conseguenza non è stata pronunciata alcuna sanzione disciplinare.
138. Gli altri Cantoni o non hanno registrato casi di questo tipo o non dispongono di dati in merito.
139. In virtù della struttura federalista della Svizzera, i rapporti di lavoro tra gli agenti di polizia e i Cantoni sono retti dalle leggi cantonali (in particolare le leggi sul personale e le leggi sulla polizia). In caso di violazioni gravi o ripetute dei doveri di servizio, esse prevedono tutta una serie di sanzioni disciplinari.
140. Un agente di polizia accusato di maltrattamenti può, a seconda della gravità degli atti, ricevere un avvertimento verbale, ricevere un ammonimento scritto, vedersi diminuire il salario, essere sospeso provvisoriamente, essere trasferito (provvisoriamente o definitivamente) e, infine licenziato (con liberazione dall'obbligo di lavoro). Un Cantone prevede esplicitamente che un impiegato oggetto di un procedimento penale per un crimine o un delitto possa essere sospeso provvisoriamente³². Determinati Cantoni prevedono anche la multa come sanzione di una violazione degli obblighi di servizio³³.
141. Nessun Cantone prevede tuttavia la sospensione o il trasferimento sistematico in caso di sospetto di atti di tortura o maltrattamenti. Le leggi amministrative lasciano infatti alle autorità competenti un (più o meno) ampio margine d'apprezzamento, affinché possano adeguare al meglio la sanzione da applicare all'infrazione commessa dal collaboratore. Ogni caso deve quindi essere valutato individualmente. Inoltre, è importante sottolineare che per un agente accusato di maltrattamenti vale la presunzione d'innocenza e che una sospensione sistematica potrebbe essere incompatibile con questo principio fondamentale. Inoltre, la polizia cantonale di SO pubblica annualmente un rapporto sulle misure di cui si è servita (dati sulle persone potenzialmente violente, osservazioni, uso di strumenti per le riprese audiovisive a fini probatori in occasione di manifestazioni, investigazioni segrete). A parte questo, sono state adottate varie misure per garantire che la polizia non abusi del monopolio della forza pubblica. Si tratta innanzitutto di formazioni continue e di corsi di perfezionamento nonché di azioni di sensibilizzazione alla «profilazione razziale», espressamente proibita.
142. Quasi nessuna autorità cantonale responsabile dell'esecuzione delle pene e delle misure riporta maltrattamenti compiuti da medici penitenziari.
143. Nel Cantone di SO è stata aperta un'indagine sulla base di un rapporto medico che ha constatato degli ematomi in seguito a un arresto. L'indagine, indipendente e imparziale, è giunta alla conclusione che il comportamento degli agenti di polizia era stato appropriato e proporzionato. Questo esito è stato trasmesso alle parti come pure al medico e non è stato contestato.

Ad numero 24

144. Le inchieste penali condotte dall'IGS di Ginevra nei confronti di agenti di polizia appartenenti alla Task Force Drogue sono state due nel 2014, cinque nel 2015, quattro nel 2016 e quattro nel 2017. Nel 2018 non è ancora stata aperta alcuna inchiesta³⁴.
145. Quanto al numero di queste inchieste che hanno dato luogo a un «perseguimento», occorre precisare che il termine «perseguimento» non è adeguato; occorrerebbe invece utilizzare il termine «procedimento».
146. Alla fine di ogni sua inchiesta, l'IGS redige un rapporto destinato al Procuratore generale. Ciò significa che un procedimento è avviato nel 100 per cento dei casi; spetta al Procuratore generale decidere se dargli seguito o meno. L'IGS non ha la competenza di decidere di non denunciare un caso. Tutte le inchieste hanno quindi un esito: la condanna, il decreto di non luogo a procedere o il decreto di abbandono.

³² Art. 29 cpv. 1 della Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals des Kantons ZH (LS 177.10)

³³ Come i Cantoni FR o VS

³⁴ Stato: 4 maggio 2018

147. Finora, la maggior parte dei casi trattati dall'IGS sono sfociati in un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. I collaboratori coinvolti non sono pertanto stati oggetto di sanzioni disciplinari.
148. Sono ancora pendenti un caso del 2014 che deve essere giudicato dal Tribunale di polizia e alcuni casi del 2017 dinnanzi al Pubblico ministero.
149. Per ora, un solo caso, risalente al 2017, è sfociato in una sanzione amministrativa pronunciata dal Comandante della polizia a inizio 2018.

Articolo 14

Ad numero 25

150. Se gli autori di un reato sono agenti dello Stato, è applicabile a livello federale la legge sulla responsabilità (LResp). Essa prevede che la Confederazione risponda del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario (art. 3 LResp). Se il funzionario è colpevole, alla vittima può essere versata un'indennità a titolo di riparazione (art. 6 LResp). Il danneggiato deve presentare la domanda di risarcimento o di indennità al Dipartimento federale delle finanze (art. 20 LResp). Le leggi cantonali sulla responsabilità degli agenti pubblici prevedono un disciplinamento analogo.
151. A titolo sussidiario, la legge federale sull'aiuto alle vittime (LAV) prevede, a determinate condizioni, che ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente a tale legge. Anche i congiunti delle vittime hanno diritto all'aiuto (art. 1 LAV). Se adempiono le condizioni previste dalla legge, le vittime di maltrattamenti da parte di agenti delle forze dell'ordine possono quindi beneficiare di questo aiuto. Quest'ultimo può consistere in un indennizzo e/o una riparazione morale per il danno subito (art. 19 segg. LAV). Le statistiche sull'aiuto alle vittime rilevano i casi in cui sono stati concessi un indennizzo e/o una riparazione morale; ma non sono rilevati specificamente i casi di maltrattamento da parte di un agente delle forze dell'ordine.
152. Neppure le decisioni dei tribunali sono sistematicamente repertorate a livello federale. Tuttavia sono state rilevate tutte le decisioni cantonali di seconda istanza rese a partire dal 2010 in applicazione della LAV. Per quanto a noi noto, dal 2015 due decisioni hanno riguardato maltrattamenti da parte di agenti delle forze dell'ordine. Nel primo caso la riparazione morale ammontava a CHF 500.-, nel secondo a CHF 700.-.
153. Secondo la LAV e secondo le condizioni poste da detta legge (soprattutto il carattere sussidiario dell'aiuto; art. 4 LAV), i consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato; art. 13 cpv. 1, LAV). Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine; art. 13 cpv. 2 LAV). I consultori possono fornire questi aiuti per il tramite di terzi (art. 13 cpv. 3 LAV). Le prestazioni fornite comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti (art. 14 cpv. 1 LAV).
154. Vista la struttura federalista della Svizzera e tenuto conto dei diversi attori coinvolti nel processo di indennizzo, non è possibile fornire dati statistici più precisi sugli importi e gli aiuti concessi alle vittime di maltrattamenti da parte di agenti delle forze dell'ordine.

Articolo 16

Ad numero 26

155. Nei rinvii coatti via mare, effettuati in singoli casi verso il Marocco, la CNPT accompagna il volo speciale di trasferimento verso la Francia, nell'ambito del monitoraggio dell'esecuzione previsto dalla legislazione sugli stranieri. Per il viaggio dalla Francia al Marocco non è per ora previsto alcun monitoraggio. Se in futuro i rinvii via mare dovessero diventare più frequenti, la SEM valuterà se introdurre un monitoraggio per questo tipo di rinvii.
156. Secondo le basi legali svizzere vigenti (art. 15f-15i OEAE) il monitoraggio si limita ai rinvii coatti per via aerea. Va inoltre osservato che le visite del meccanismo nazionale di prevenzione secondo l'articolo 4 del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) sono previste soltanto nei luoghi di privazione della libertà che sottostanno alla giurisdizione e al controllo dello Stato in questione.
157. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione (LCoe) e della rispettiva ordinanza del 12 dicembre 2008 (OCoe) sono state introdotte basi legali uniformi per la coercizione di polizia e le misure di polizia. L'applicazione dei mezzi di coercizione nei rinvii coatti è retto dal principio di proporzionalità e deve tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, ossia soprattutto

to del comportamento dell'interessato. L'applicazione della coercizione e delle misure di polizia deve essere adeguata alle circostanze; va in particolare tenuto conto dell'età, del sesso e dello stato di salute dell'interessato.

158. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha redatto un manuale per i rinvii coatti nel settore dell'asilo e degli stranieri destinato agli organi di esecuzione, cui serve da guida nella prassi e da base per la formazione. Inoltre, il manuale intende promuovere l'esecuzione uniforme dei rinvii coatti in tutta la Svizzera. Il manuale è stato aggiornato il 1° gennaio 2017.
159. Per i voli speciali occorre inoltre rinviare al monitoraggio dell'esecuzione dei rinvii secondo la legislazione sugli stranieri. La CNPT, incaricata del monitoraggio da luglio 2012, sorveglia il comportamento della scorta di polizia. Gli osservatori della CNPT possono comunicare al caposquadra della scorta le loro contestazioni e osservazioni. Le constatazioni e le raccomandazioni della CNPT sono inoltre discusse periodicamente in un dialogo istituzionalizzato con le autorità nonché una volta all'anno in un forum a cui partecipano anche le organizzazioni della società civile. La CNPT pubblica inoltre un rapporto annuale sul monitoraggio dell'esecuzione dei rinvii secondo la legislazione sugli stranieri. Le raccomandazioni del rapporto sono esaminate ed eventualmente attuate dal Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti (CT R+EA), composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Anche il parere del CT R+EA in merito al rapporto della CNPT è pubblicato.
160. Dal 1° gennaio 2016 non è più applicata la classificazione di singoli voli speciali come cosiddetti voli a rischio. Il catalogo di misure adottato in primavera 2010 dalla CDDGP per ottimizzare i voli speciali, che prevedeva tale classificazione, è stato abrogato al fine di adeguare le procedure e i mezzi coercitivi per i voli speciali alle regole di Frontex. È quindi stato abrogato anche l'obbligo di immobilizzazione previsto per i voli a rischio e si è rinunciato ad applicare in modo sistematico l'immobilizzazione parziale durante il volo.
161. Sul «caso Joseph Ndukaku Chiakwa» forniamo le indicazioni seguenti. Il 17 marzo 2010 Joseph Ndukaku Chiakwa è morto durante i preparativi per un volo speciale. Il procedimento condotto dalla procura di Winterthur/Unterland è stato abbandonato il 12 gennaio 2012. Nel corso delle indagini sono state richieste due perizie mediche. Da entrambe è risultato che la morte di Joseph Ndukaku Chiakwa è dovuta a cause naturali. In seguito a queste due perizie e a ulteriori accertamenti, la procura Winterthur/Unterland è giunta alla conclusione che non sussistono indizi di un comportamento penalmente rilevante da parte di terzi. Ha perciò chiuso il procedimento con decreto di abbandono. Contro tale decreto del 12 gennaio 2012 i congiunti del deceduto hanno interposto ricorso presso il tribunale d'appello del Cantone di ZH.
162. Nel dicembre 2013, in seguito alla decisione del tribunale d'appello del Cantone di ZH, il procedimento è stato ripreso e la procura I per indagini speciali è stata incaricata degli ulteriori accertamenti necessari. Il 28 marzo 2018, dopo aver completato l'indagine, la procura I ha emanato un nuovo decreto d'abbandono perché nessun sospetto è stato confermato in modo tale da giustificare l'accusa. Il decreto d'abbandono non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato.

Ad numero 27

163. I seguenti paragrafi contengono un riassunto delle misure prese per garantire il rispetto dell'integrità fisica e l'autonomia delle persone intersessuali. Su incarico del Consiglio federale, la Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (CNE) ha trattato alcune problematiche riguardanti le persone intersessuali e pubblicato un parere contenente varie raccomandazioni in parte molto concrete e rivolte ad attori precisi, tra cui la Confederazione. La maggior parte delle raccomandazioni alla Confederazione sono già in atto o in fase di attuazione.
164. Per la questione dei trattamenti medici o chirurgici, il Consiglio federale ritiene che la prassi attuale rispetti i diritti delle persone intersessuali³⁵. Inoltre gli interventi prematuri o inutili sono contrari ai diritti riguardanti l'integrità fisica. Nella misura del possibile, è necessario attendere che il minore abbia un'età sufficiente per potersi pronunciare su un trattamento che implica conseguenze irreversibili.
165. Secondo gli specialisti, la situazione attuale garantisce che l'interesse superiore del minore prevalga su tutti gli interventi e trattamenti medici.
166. Sotto il profilo legale, i diritti generali dei pazienti si applicano ai trattamenti dei minori e degli adulti intersessuali. Essi hanno quindi diritto a un trattamento medico, a cure a regola d'arte e conformi allo stato attuale della scienza medica, all'informazione e a dare il proprio consenso nonché alla protezione dei loro dati personali. A tale proposito è importante citare il parere di dicembre 2016 della Commissione centrale d'etica dell'Accademia svizzera delle scienze mediche, secondo cui, in Svizzera, l'assistenza alle famiglie

³⁵ Si rimanda in particolare al comunicato stampa del 6 luglio 2016 «Persone con caratteristiche sessuali ambigue : promuovere la sensibilità» (disponibile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 6 luglio 2016) (stato: 11 dicembre 2018)

coinvolte è migliorata e le raccomandazioni della CNE come pure gli standard internazionali sono rispettati entro i limiti del possibile. Sempre secondo detta commissione, i genitori che si trovano in questa situazione difficile usufruiscono, in linea di massima, della consulenza e del sostegno di un gruppo interdisciplinare subito dopo la nascita; inoltre tutte le decisioni relative al trattamento e gli interventi devono fondarsi sul bene del minore e vanno prese di comune accordo (shared decision making).

167. Il sistema di protezione sociale svizzero offre un'assistenza adeguata alle persone intersessuale. Secondo il diritto svizzero, si tratta di un'infermità congenita definita come una malattia presenta a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 della legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali [LPGA]). Come per tutte le altre infermità enumerate nell'elenco delle infermità congenite, il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per le cure mediche si estingue alla fine del mese in cui l'assicurato compie vent'anni. Dopo questo termine, i costi per le prestazioni sono a carico dell'assicurazione malattie. In altre parole l'assicurazione obbligatoria per le cure mediche si sostituisce all'assicurazione per l'invalidità.
168. È inoltre importante menzionare l'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero (CC) sul cambiamento del sesso allo stato civile, anche se questa misura non mira a garantire il rispetto dell'integrità fisica e l'autonomia delle persone intersessuali in quanto tali.
169. Secondo il diritto in vigore, in caso di intersessualità, la rettifica del sesso nel registro dello stato civile deve in linea di principio essere ordinata dal giudice, su domanda dei genitori o del minore stesso oppure anche delle autorità cantonali di sorveglianza dello stato civile. La decisione è in seguito iscritta nel registro dello stato civile e la menzione del sesso è modificata. L'avamprogetto di revisione tende a semplificare il cambiamento del sesso allo stato civile e di conseguenza il nome delle persone transessuali o intersessuali, sostituendo le procedure vigenti con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, senza l'intervento di un medico o altre condizioni. La procedura di consultazione è terminata il 30 settembre 2018 e l'esame dei pareri è in corso.

Ad numero 28

170. La maggior parte dei Cantoni ha adottato le misure necessarie per attuare le disposizioni della Convenzione e dare seguito alle raccomandazioni del CAT. L'accento è stato messo in particolare sull'elaborazione di basi legali e lo sviluppo di progetti edilizi. Di seguito un elenco sommario di detti interventi.
171. Attraverso la separazione, avvenuta nel 2014, degli istituti carcerari del Cantone di Zurigo in istituti per la carcerazione preventiva, da una parte, e istituti di esecuzione delle pene, dall'altra, il principio di separazione sancito dall'articolo 234 capoverso 1 CPP è attuato in modo coerente. In tutti gli istituti di detenzione la sicurezza e l'assistenza sono state migliorate grazie all'aumento del personale (doppio servizio notturno, ampliamento dei servizi sociali e medici in tutti gli istituti).
172. Negli istituti del Cantone di ZH per la carcerazione preventiva sono in corso sforzi per migliorare le condizioni di detenzione attraverso maggiori contatti sociali sia all'interno che verso l'esterno (modello a due fasi). In un istituto di detenzione è inoltre previsto di aprire nel 2019 una sezione di intervento in situazioni di crisi allo scopo di migliorare la prevenzione dei suicidi. Nel carcere di Dielsdorf è stata istituita una sezione speciale destinata esclusivamente alle donne che devono scontare una breve pena detentiva. Negli istituti di esecuzione del Cantone di ZH, ora destinati esclusivamente all'esecuzione delle pene, sono state stabilite le norme per l'esecuzione di pene detentive di breve durata ed è stata ampliata l'offerta di formazione.
173. L'Ufficio per l'esecuzione della giustizia (Office de l'exécution judiciaire du canton Berne, OEJ) del Cantone di BE s'impegna a rispettare le aspettative del CAT, del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) e della CNPT. Anche in seguito alle raccomandazioni del CPT, sono state infatti sottoposte a revisione totale la legge sull'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di BE (loi sur l'exécution judiciaire, RSB 341.1) e la relativa ordinanza (ordonnance sur l'exécution judiciaire, RSB 341.11). La revisione attua in modo coerente l'idea di fondo secondo cui i principi e le violazioni gravi dei diritti dei detenuti vanno disciplinate nella legge, mentre le disposizioni esecutive vanno regolamentate nell'ordinanza. Per la revisione è stato creato un posto al 50 per cento per circa tre anni. Per adempiere i requisiti sempre più elevati dell'esecuzione delle pene e delle misure, la Direzione della polizia e degli affari militari ha incaricato l'OEJ nel 2016 di provvedere a una riorganizzazione e, nel 2017, di elaborare una strategia. Detta strategia è ora disponibile per il periodo 2015-2032 e funge, tra le altre cose, da base per l'aggiornamento e l'adeguamento costanti dell'esecuzione delle pene e delle misure alle condizioni in continua evoluzione. Oltre alla necessità di risanare e modernizzare le attuali infrastrutture, la strategia definisce anche cinque priorità d'intervento (p. es. armonizzazione della prassi di esecuzione della giustizia, considerazione dei rischi o il personale quale risorsa più importante) che si ripercuoteranno in modo determinante sulla qualità dell'esecuzione delle pene e delle misure nel Cantone di Berna. L'armonizzazione della prassi di esecuzione della giustizia prevede, tra le altre cose, la formazione e il perfezionamento standardizzati del personale e standard comuni in tutta la Svizzera per quanto riguarda la presa in considerazione dei reati e dei rischi. Con tali priorità l'OEJ intende seguire un approccio basato sui rischi che mira a ridurre il pericolo di recidi-

va, aumentare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione e migliorare la collaborazione con i servizi specializzati coinvolti. La priorità d'intervento relativa al personale conferma che i requisiti posti all'organico aumentano costantemente diventando più complessi (p. es. a causa dell'aumento di persone con menomazioni psichiche o fisiche e della presenza di etnie e nazionalità diverse). L'OEJ s'impegna pertanto a preparare i collaboratori ad affrontare queste sfide (p. es. attraverso corsi di formazione e perfezionamento) e a provvedere a un rapporto adeguato tra il numero dei detenuti e il numero di posti a tempo pieno conformemente alle raccomandazioni dell'UFG.

174. Il Cantone di LU ha adottato le seguenti misure: adozione della legge del 14 settembre 2015 sull'esecuzione della giustizia (Gesetz über den Justizvollzug, SRL n. 305); emanazione della relativa ordinanza del 24 marzo 2016 (Verordnung über den Justizvollzug, SRL n. 327); introduzione del sistema di esecuzione delle pene in base ai rischi (Fallführungssystem Risikoorientierter Sanktionenvollzug [ROS]) nei Cantoni del Concordato di esecuzione delle pene Svizzera centrale e nordoccidentale, che persegue l'armonizzazione del trattamento dei casi nell'esecuzione delle pene e delle misure nella Svizzera tedesca (metodologia uniforme, comprensione comune dei casi, lingua comune ecc.); introduzione del monitoraggio elettronico. Quest'ultimo (dispositivo elettronico alla caviglia) è stato introdotto in tutta la Svizzera il 1° gennaio 2018.
175. Nel Cantone di GL l'ultima revisione dell'ordinanze sui penitenziari (Gefängnisverordnung) è entrata in vigore il 1° settembre 2014. La revisione ha tenuto in gran parte conto degli aspetti giuridici criticati dalla CNPT.
176. Nel 2016 il Cantone di FR ha sottoposto a revisione l'intera legislazione sull'esecuzione delle pene. La revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
177. Nel Cantone di BS la CNPT ha visitato sia il carcere preventivo sia il penitenziario Bässlergut. Numerose raccomandazioni della CNPT sono state attuate.
178. Il Cantone di SH indica che l'infrastruttura dei penitenziari soddisfa solo in parte gli attuali requisiti e standard relativi alla privazione delle libertà, ragion per cui il Consiglio di Stato ha iniziato a progettare il nuovo Centro di polizia e di sicurezza. Nella votazione del 10 giugno 2018 il Popolo del Cantone di SH ha approvato la costruzione del nuovo centro.
179. Con il III complemento all'ordinanza sui penitenziari e gli istituti di esecuzione (Verordnung über die Gefängnisse und Vollzugsanstalten) il Cantone di SG ha provveduto ad alcune precisazioni, ad esempio in merito alla perquisizione dei detenuti (se è necessario che si spogli, il detenuto lo fa in assenza di altri detenuti e in due fasi), all'informazione dei detenuti all'entrata nel penitenziario (è previsto un colloquio d'entrata con i detenuti in cui vengono appurate la situazione personale e le loro esigenze nonché la necessità di assistenza medica e/o sociale), ai medicinali (è vietato il possesso e il consumo di medicinali non prescritti o non ammessi dal medico penitenziario. I medicinali possono essere consegnati soltanto su prescrizione e istruzione del medico penitenziario. Salvo istruzioni contrarie del medico, i medicinali sono somministrati sotto sorveglianza. La direzione del penitenziario garantisce che la consegna dei medicinali ai singoli detenuti possa essere ricostruita in ogni momento. In caso di rifiuto di medicinali il medico penitenziario informa il detenuto sui rischi. Se il detenuto continua ciononostante a rifiutare i medicinali, la sua volontà è rispettata, sempreché sia capace di discernimento e la decisione sia espressione della sua libera volontà. È fatta salvo il trattamento forzato secondo l'art. 61 cpv. 2 della legge del 3 agosto 2010 sull'introduzione del Codice di procedura penale e della procedura penale minorile [Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung]). La suddetta ordinanza contempla anche la sorveglianza: per la sorveglianza delle celle di arresto e di sicurezza può essere impiegato un impianto di videosorveglianza. La sorveglianza deve essere riconoscibile e il detenuto ne è informato. La sua sfera intima deve essere protetta in modo adeguato.
180. Il Cantone di SG sta rinnovando le proprie strutture carcerarie. In una prima tappa il carcere regionale di Altstätten sarà ampliato e passerà da 45 a 126 posti con i relativi spazi per le varie attività, lo sport, il tempo libero e i contatti sociali nei gruppi abitativi. Questo ampliamento permetterà di chiudere quattro piccoli penitenziari e di migliorare la qualità dell'assistenza. Il Parlamento cantonale ha approvato il credito di costruzione con 114 contro 0 voti segnalando di accettare anche la necessità di un aumento del personale assistente. Il 25 novembre 2018 gli aventi diritto di voto hanno approvato il credito.
181. Sono stati avviati i lavori di pianificazione per sostituire due prigionie nella città di San Gallo che si trovano in edifici storici. Nella clinica psichiatrica di Wil (SG) è prevista la costruzione di un reparto forense con 16 letti. Il Parlamento cantonale ha approvato anche questo credito di costruzione con 108 voti contro 0 e 5 astensioni. La votazione popolare non è necessaria. Grazie al nuovo reparto, l'alloggio, l'assistenza e il trattamento di detenuti con turbe psichiche possono essere notevolmente migliorati.

182. Nella istituto rieducativo di Aarburg (AG) è stata rielaborata l'intera organizzazione, compreso il regolamento disciplinare, adeguandola alla nuova situazione giuridica (soprattutto nel settore del collocamento a scopo assistenziale previsto dal diritto civile).
183. Il Canton TI ha fornito le seguenti informazioni. Nell'aprile 2018 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo assetto organizzativo relativo alla gestione della medicina carceraria presso le Strutture carcerarie cantonali. Verrà creato un servizio apposito gestito dall'Ente ospedaliero cantonale con la collaborazione dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. Nello specifico, il nuovo assetto organizzativo, che verrà introdotto gradualmente nel corso del 2018, prevede la presenza fissa di un medico, che fungerà da responsabile del Servizio medico carcerario, coordinandone l'attività. Tale servizio comprenderà il Servizio somatico, assicurato grazie al supporto dell'Ente ospedaliero cantonale e il Servizio psichiatrico, con la collaborazione dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, oltre al supporto di un Servizio infermieristico che potrà contare anche su agenti di custodia specializzati. Nel novembre 2017 è stato concesso l'adeguamento/aumento del personale delle Strutture carcerarie di 13 nuove unità: 11.5 a contare dal 2018 e 1.5 dal 2020. Sono stati realizzati importanti progressi organizzativi: è stata concretizzata l'adozione dell'applicativo informatico AGITI/Juris, che permetterà alle Strutture carcerarie cantonali di gestire in modo più razionale i processi contabili e i processi inerenti alla popolazione carceraria. Per quanto concerne la gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, caratterizzate o meno da atteggiamenti aggressivi, sono oggetto di valutazione studi di fattibilità relativi all'edificazione di sezioni dedicate ai detenuti psichiatrici e ai detenuti pericolosi all'interno delle Strutture carcerarie. È allo studio la possibilità di aprire per le detenute una struttura già esistente sita a Torricella, in attesa della ristrutturazione o nuova edificazione del Penitenziario cantonale, nel quale verrà creata un'apposita sezione. Nel 2017 il Cantone TI, per quanto concerne l'esecuzione delle pene con sorveglianza elettronica, ha messo in atto un cambiamento di tecnologia: da un sistema di controllo al domicilio con radiofrequenza, si è passati a un controllo mobile e con segnale GPS. Il Cantone TI era stato scelto quale Cantone pilota per la sorveglianza elettronica.
184. Il VS menziona le seguenti misure principali: aumento del personale carcerario; chiusura del carcere di Martigny (VS); ammodernamento del Centre LMC de Granges (VS; ristrutturazione delle celle, cambio del mobilio, creazione di una sala sportiva e ricreativa, aumento del tempo dedicato ad attività ricreative ecc.); istituzione della Commissione consultiva LMC per definire i miglioramenti da apportare al suddetto Centro.
185. Dal 2014, il servizio penitenziario di NE ha proseguito il lavoro di riforma del settore dell'esecuzione delle pene, previsto dal piano d'azione adottato dal Gran Consiglio neocastellano nel settembre 2013. I lavori di ristrutturazione e di ampliamento dei due istituti penitenziari del Cantone sono terminati e corrispondono alle esigenze dei detenuti. Sono stati realizzati anche dei piani istituzionali. La legge cantonale è stata riveduta ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ed è in corso l'adeguamento dei regolamenti esecutivi alle norme superiori. È tuttora prioritaria la collaborazione con i diversi attori della catena penale e con i partner del settore penitenziario, in particolare in materia di assistenza sociale, medica o religiosa. Inoltre, un codice deontologico funge da base per tutti i collaboratori del servizio penitenziario.

Elenco degli allegati

Allegato 1	Elenco delle abbreviazioni
Allegato 2	Domande d'asilo dall'01.01.2015 al 30.06.2018
Allegato 3	Decisioni d'asilo rese in prima istanza dal 01.01.2015 al 30.06.2018
Allegato 4	Statistica delle persone estradate, espulse o rinviate nel 2015, 2016 e 2017
Allegato 5	Statistica del tasso d'occupazione degli istituti di detenzione per concordato nel 2015, 2016 e 2017
Allegato 6	Statistica dei decessi in detenzione per Cantone e anno (2015, 2016, 2017 e 2018)
Allegato 7	Casi di feriti registrati dai Cantoni



Annexe 1

Elenco delle abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
AG	Cantone di Argovia
ASSM	Accademia svizzera delle scienze mediche
DTF	Decisione del Tribunale federale
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea-Campagna
BS	Cantone di Basilea-Città
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CCE	Commissione centrale di etica
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
CEEstr	Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1)
CFA	Centri federale per richiedenti l'asilo
CL	Concordato latino
CNE	Commissione nazionale d'etica per la medicina umana
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
COI	Informazioni sui Paesi d'origine (<i>Country of Origin Information</i>)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (RS 312.0)
CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
CSCNO	Concordato della Svizzera centrale e nordoccidentale
CSCSP	Centro svizzero di competenza in materia d'esecuzione di sanzioni penali
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
CSO	Concordato della Svizzera orientale
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
DDIP	Direzione del diritto internazionale pubblico
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
AIMP	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1)
EM	Sorveglianza elettronica (Electronic monitoring)
FF	Foglio federale
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GR	Cantone di Glarona
IGS	Inspection générale des services
INDU	Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo
ISP	Istituto svizzero di polizia
JU	Cantone del Giura
LAsi	Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31)
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5)
LEPM	Legge del 25 giugno 2003 sull'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di Berna (RSB 341.1)
LStrI	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

LU	Cantone di Lucerna
LCoe	Legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (RS 364)
NE	Cantone di Neuchâtel
nLAsi	Nuova legge sull'asilo
OEJ	Office de l'exécution judiciaire
OEAE	Ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281)
UFG	Ufficio federale di giustizia
OCoe	Ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione (RS 364.3)
DNLP	Decreto di non luogo a procedere
OPCAT	Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105.1)
OW	Cantone di Obwaldo
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
Patto ONU II	Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2)
RMNA	Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati
RU	Raccolta ufficiale del diritto federale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSB	Raccolta sistematica delle leggi bernesi
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SIS	Sistema d'informazione Schengen
SO	Cantone di Soletta
SYMIC	Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513)
SZ	Canton di Svitto
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino
TPF	Tribunale penale federale
UE	Unione europea
UNHCR	Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

Allegato 2**Domande d'asilo dall'01.01.2015 al 30.06.2018 - stato sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) del 05.07.2018**

	2015	2016	2017	2018
Afghanistan	7'831	3'229	1'217	550
Albania	451	157	137	39
Algeria	326	557	553	361
Angola	38	62	81	42
Arabia Saudita	2	6	6	5
Armenia	52	54	72	26
Australia	0	1	0	0
Austria	0	1	1	1
Azerbaijan	35	28	68	55
Bahrein	1	0	2	0
Bangladesh	74	28	11	11
Belarus	54	65	60	37
Belgio	0	1	0	0
Benin	26	18	11	4
Bhutan	0	2	0	0
Bosnia e Erzegovina	116	80	59	23
Brasile	0	4	2	2
Brunei Darussalam	1	1	1	0
Bulgaria	4	2	8	1
Burkina Faso	19	38	31	5
Burundi	15	19	33	7
Cabo Verde	0	0	1	0
Cambogia	1	2	3	1
Camerun	58	254	216	34
Canada	0	1	0	1
Ciad	26	21	17	1
Cina	586	350	267	134
Colombia	12	32	31	26
Comore	0	0	0	1
Congo (Brazzaville)	7	4	9	1
Congo (Kinshasa)	159	176	147	51
Corea (Nord)	0	1	1	0
Corea (Süd)	4	0	4	0
Côte d'Ivoire	94	347	348	49
Croazia	6	1	2	0
Cuba	6	3	9	2
Danimarca	0	0	1	0
Ecuador	0	1	0	0
Egitto	91	56	53	12
El Salvador	0	2	17	3
Emirati arabi uniti	0	1	0	0
Eritrea	9'966	5'178	3'375	1597
Estonia	0	0	2	0
Etiopia	599	1'036	349	143
Filippine	4	2	0	0

Finlandia	1	0	0	0
Francia	3	6	8	3
Gabon	5	1	5	1
Gambia	968	1'054	387	120
Georgia	404	465	670	540
Germania	1	5	4	7
Ghana	94	87	64	28
Giamaica	1	1	0	0
Giappone	0	0	3	0
Gibuti	12	8	6	2
Giordania	11	6	1	3
Gran Bretagna	0	1	0	0
Grecia	0	1	3	1
Guatemala	0	2	1	0
Guinea	274	900	797	105
Guinea equatoriale	6	1	0	5
Guinea-Bissau	107	96	60	17
Haiti	1	4	3	0
Honduras	0	1	0	6
India	16	42	38	22
Indonesia	0	0	4	0
Iran	623	561	318	162
Iraq	2'388	1'312	653	279
Israele	2	6	2	4
Italia	10	10	10	6
Kazakistan	9	5	16	1
Kenia	9	4	6	3
Kirghizistan	11	2	2	0
Kosovo	566	249	137	53
Kuwait	0	8	0	1
Laos	1	0	0	0
Lettonia	2	0	2	1
Libano	25	45	20	6
Liberia	23	36	30	4
Libia	140	210	148	85
Lituania	2	1	1	2
Lussemburgo	0	2	0	0
Macedonia del Nord	177	143	89	33
Madagascar	0	4	0	0
Malawi	1	1	0	0
Malaysia	0	0	1	0
Maldive	0	0	0	1
Mali	151	195	122	28
Marocco	419	823	459	261
Mauritania	23	19	20	4
Maurizio	1	0	0	0
Messico	1	1	0	2
Moldova	21	25	13	2
Mongolia	132	73	27	32
Montenegro	17	7	9	3
Mozambico	2	1	0	2

Myanmar	6	4	3	4
Nepal	4	6	3	1
Nicaragua	1	1	0	0
Niger	29	26	20	6
Nigeria	970	1'106	700	299
Norvegia	0	0	1	0
Paesi Bassi	3	2	1	0
Pakistan	262	167	145	51
Panama	0	1	1	0
Perù	0	1	1	0
Polonia	5	6	3	3
Portogallo	1	2	1	1
Repubblica ceca	2	2	6	4
Repubblica centrafricana	7	19	16	2
Repubblica dominicana	0	1	1	0
Romania	20	6	10	10
Ruanda	12	8	6	3
Russia	205	185	155	93
Sahara occidentale	2	6	8	1
Senegal	402	299	131	39
Serbia	200	280	171	62
Sierra Leone	60	148	113	13
Siria	4'745	2'144	1'951	644
Slovacchia	3	1	0	3
Slovenia	2	1	1	1
Somalia	1'253	1'581	843	345
Spagna	0	2	3	3
Sri Lanka	1'878	1'373	840	351
Sudafrica	0	0	4	3
Sudan	277	225	87	11
Sudan del Sud	19	16	9	9
Svezia	0	1	1	0
Tagikistan	3	10	12	0
Taiwan (Taipei cinese)	0	0	1	0
Tanzania	5	2	1	2
Togo	60	63	68	24
Trinidad e Tobago	0	2	0	0
Tunisia	326	252	206	171
Turchia	424	526	852	384
Turkmenistan	0	1	0	0
Ucraina	243	96	76	28
Uganda	38	12	17	6
Ungheria	6	2	4	0
USA	4	5	3	7
Uzbekistan	14	2	9	0
Venezuela	1	3	24	19
Vietnam	6	9	3	0
Yemen	50	48	38	17
Zambia	1	0	0	0
Zimbabwe	7	6	3	0

Apolidi	25	9	11	10
Senza nazionalità	380	144	77	45
Stato sconosciuto	238	150	104	85
Totale	39523	27207	18088	7820

Domande d'asilo dall'01.01.2015 al 30.06.2018 - stato SIMIC dell'08.07.2018

	2015		2016		2017		2018	
	F	M	F	M	F	M	F	M
Afghanistan	1'743	6'088	824	2'405	391	826	208	342
Albania	188	263	59	98	53	84	16	23
Algeria	24	302	17	540	17	536	9	352
Angola	18	20	30	32	37	44	20	22
Arabia Saudita	1	1	1	5	6	0	2	3
Armenia	29	23	24	30	30	42	16	10
Australia	0	0	1	0	0	0	0	0
Austria	0	0	0	1	0	1	1	0
Azerbaijan	20	15	8	20	30	38	27	28
Bahrein	0	1	0	0	1	1	0	0
Bangladesh	10	64	6	22	0	11	2	9
Belarus	14	40	5	60	10	50	11	26
Belgio	0	0	1	0	0	0	0	0
Benin	4	22	5	13	1	10	1	3
Bhutan	0	0	2	0	0	0	0	0
Bosnia e Erzegovina	58	58	38	42	26	33	12	11
Brasile	0	0	1	3	1	1	0	2
Brunei	1	0	1	0	0	1	0	0
Bulgaria	3	1	1	1	5	3	0	1
Burkina Faso	6	13	2	36	4	27	1	4
Burundi	9	6	9	10	11	22	6	1
Cabo Verde	0	0	0	0	0	1	0	0
Cambogia	0	1	0	2	3	0	1	0
Camerun	19	39	91	163	66	150	12	22
Canada	0	0	0	1	0	0	0	1
Cechia	1	1	0	2	0	6	2	2
Ciad	2	24	1	20	1	16	0	1
Cina	300	286	172	178	136	131	78	56
Colombia	5	7	15	17	18	13	10	16
Comore	0	0	0	0	0	0	1	0
Congo (Brazzaville)	3	4	2	2	6	3	0	1
Congo (Kinshasa)	98	61	83	93	80	67	24	27
Corea (Nord)	0	0	0	1	0	1	0	0
Corea (Süd)	2	2	0	0	3	1	0	0
Côte d'Ivoire	14	80	47	300	74	274	13	36
Croazia	3	3	0	1	1	1	0	0
Cuba	2	4	1	2	4	5	1	1
Danimarca	0	0	0	0	0	1	0	0
Ecuador	0	0	0	1	0	0	0	0
Egitto	8	83	12	44	9	44	0	12
El Salvador	0	0	0	2	8	9	0	3
Emirati arabi uniti	0	0	0	1	0	0	0	0

Eritrea	3'057	6'909	2'257	2'921	1'633	1'742	852	745
Estonia	0	0	0	0	0	2	0	0
Etiopia	217	382	310	726	148	201	61	82
Filippine	2	2	1	1	0	0	0	0
Finlandia	1	0	0	0	0	0	0	0
Francia	3	0	2	4	5	3	1	2
Gabon	0	5	0	1	2	3	0	1
Gambia	7	961	11	1'043	9	378	1	119
Georgia	62	342	82	383	137	533	104	436
Germania	0	1	2	3	2	2	2	5
Ghana	4	90	2	85	7	57	3	25
Giamaica	0	1	1	0	0	0	0	0
Giappone	0	0	0	0	1	2	0	0
Gibuti	3	9	4	4	2	4	0	2
Giordani	5	6	2	4	0	1	2	1
Gran Bretagna	0	0	0	1	0	0	0	0
Grecia	0	0	1	0	1	2	1	0
Guatemala	0	0	0	2	0	1	0	0
Guinea	12	262	30	870	36	761	4	101
Guinea equatoriale	0	6	1	0	0	0	3	2
Guinea-Bissau	3	104	3	93	0	60	1	16
Haiti	1	0	1	3	0	3	0	0
Honduras	0	0	1	0	0	0	4	2
India	6	10	9	33	15	23	10	12
Indonesia	0	0	0	0	4	0	0	0
Iran	206	417	215	346	122	196	62	100
Iraq	712	1'676	495	817	241	412	97	182
Israele	1	1	3	3	1	1	2	2
Italia	5	5	4	6	5	5	1	5
Kazakistan	5	4	1	4	7	9	0	1
Kenia	2	7	2	2	2	4	2	1
Kirghizistan	5	6	1	1	1	1	0	0
Kosovo	203	363	106	143	66	71	25	28
Kuwait	0	0	3	5	0	0	0	1
Laos	0	1	0	0	0	0	0	0
Lettonia	0	2	0	0	0	2	0	1
Libano	5	20	15	30	9	11	0	6
Liberia	1	22	3	33	5	25	1	3
Libia	18	122	22	188	20	128	11	74
Lituania	0	2	0	1	0	1	0	2
Lussemburgo	0	0	1	1	0	0	0	0
Macedonia ex Rep. Jug.	79	98	64	79	41	48	10	23
Madagascar	0	0	2	2	0	0	0	0
Malawi	0	1	0	1	0	0	0	0
Malaysia	0	0	0	0	1	0	0	0
Maldive	0	0	0	0	0	0	0	1
Mali	1	150	15	180	18	104	3	25
Marocco	13	406	27	796	20	439	18	243
Mauritania	0	23	0	19	5	15	0	4
Maurizio	1	0	0	0	0	0	0	0
Messico	0	1	0	1	0	0	0	2

Moldova	4	17	3	22	0	13	0	2
Mongolia	67	65	37	36	13	14	15	17
Montenegro	6	11	3	4	4	5	2	1
Mozambico	1	1	0	1	0	0	1	1
Myanmar	2	4	2	2	1	2	1	3
Nepal	1	3	3	3	0	3	0	1
Nicaragua	0	1	0	1	0	0	0	0
Niger	0	29	0	26	1	19	0	6
Nigeria	87	883	163	943	172	528	69	230
Norvegia	0	0	0	0	0	1	0	0
Paesi Bassi	1	2	1	1	1	0	0	0
Pakistan	30	232	28	139	44	101	12	39
Panama	0	0	0	1	0	1	0	0
Perù	0	0	0	1	0	1	0	0
Polonia	3	2	1	5	3	0	2	1
Portogallo	1	0	0	2	0	1	0	1
Repubblica centrafricana	1	6	4	15	2	14	0	2
Repubblica dominicana	0	0	0	1	0	1	0	0
Romania	5	15	2	4	4	6	6	4
Ruanda	8	4	3	5	4	2	1	2
Russia	80	125	88	97	64	91	42	51
Sahara occidentale	0	2	0	6	0	8	0	1
Senegal	9	393	3	296	20	111	1	38
Serbia	88	112	127	153	72	99	28	34
Sierra Leone	5	55	19	129	33	80	2	11
Siria	1'758	2'987	1'046	1'098	956	995	329	315
Slovacchia	0	3	0	1	0	0	0	3
Slovenia	1	1	0	1	0	1	1	0
Somalia	328	925	489	1'092	292	551	110	235
Spagna	0	0	2	0	1	2	1	2
Sri Lanka	650	1'228	359	1'014	257	583	124	227
Sudafrica	0	0	0	0	3	1	0	3
Sudan	21	256	34	191	11	76	4	7
Sudan del Sud	1	18	1	15	2	7	4	5
Svezia	0	0	1	0	0	1	0	0
Tagikistan	1	2	3	7	5	7	0	0
Taiwan (Taipei cinese)	0	0	0	0	1	0	0	0
Tanzania	1	4	1	1	0	1	0	2
Togo	19	41	12	51	25	43	7	17
Trinidad e Tobago	0	0	0	2	0	0	0	0
Tunisia	12	314	16	236	12	194	20	151
Turchia	148	276	193	333	315	537	114	270
Turkmenistan	0	0	0	1	0	0	0	0
Ucraina	122	121	44	52	27	49	13	15
Uganda	8	30	3	9	7	10	1	5
Ungheria	1	5	0	2	3	1	0	0
USA	0	4	1	4	0	3	3	4
Uzbekistan	7	7	1	1	4	5	0	0
Venezuela	1	0	2	1	9	15	7	12
Vietnam	5	1	2	7	1	2	0	0
Yemen	19	31	11	37	12	26	12	5

Zambia	0	1	0	0	0	0	0	0
Zimbabwe	1	6	1	5	0	3	0	0
Apolidi	12	13	4	5	4	7	5	5
Senza nazionalità	133	247	60	84	29	48	13	32
Stato sconosciuto	84	154	53	97	46	58	36	49
Totale	10957	28566	7984	19223	6058	12030	2741	079

Domande d'asilo dall'01.01.2015 al 30.06.2018 - stato SIMIC dell'08.07.2018

	2015		2016		2017		2018	
	F	M	F	M	F	M	F	M
00 - 17	4'389	7'042	3'772	5'520	3'113	3'918	1462	1701
18 - 24	2'454	10'924	1'578	6'954	878	3'491	357	1201
25 - 40	3'154	8'739	1'999	5'501	1'526	3'627	687	1695
40 - 54	748	1'607	474	1'047	421	838	181	411
55 - 64	146	194	113	142	78	127	45	56
65 +	66	60	48	59	42	29	9	15
Totale	10'957	28'566	7'984	19'223	6'058	12'030	2741	5079

Allegato 3**Decisioni d'asilo rese in prima istanza dall'01.01.2015 al 30.06.2018 – stato SIMIC del 30.06.2018**

	2015	2016	2017	2018
1 Concessione dell'asilo	6377	5985	6360	3306
3 Rifiuto con ammissione provvisoria	7050	6802	7798	4154
4 Rifiuto senza ammissione provvisoria	3552	4181	4312	2520
5 Non entrata nel merito con ammissione provvisoria	59	48	41	19
6 Non entrata nel merito senza ammissione provvisoria	8362	9345	6170	2737
7 Stralcio	2718	4938	2540	819
TOTALE	28 118	31 299	27 221	13 555

Disbrigo in prima istanza dall'01.01.2015 al 30.06.2018 – stato SIMIC del 30.06.2018

	2015						2016					
	1 Concessione dell' asilo	3 Rifiuto con ammissione provvisoria	4 Rifiuto senza ammissione provvisoria	5 Non entrata nel merito con ammissione provvisoria	6 Non entrata nel merito senza ammissione provvisoria	7 Stralcio	1 Concessione dell' asilo	3 Rifiuto con ammissione provvisoria	4 Rifiuto senza ammissione provvisoria	5 Non entrata nel merito con ammissione provvisoria	6 Non entrata nel merito senza ammissione provvisoria	7 Stralcio
Afghanistan	177	621	68	1	953	82	215	1178	166	2	1076	360
Albania	0	12	274	0	47	79	0	1	96	0	35	38
Algeria	3	1	54	1	182	73	5	11	113	0	276	187
Angola	2	39	12	0	10	2	1	19	14	1	20	0
Arabia Saudita	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Armenia	0	20	44	2	14	5	0	5	20	4	20	5
Australia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Austria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Azerbaijani	10	4	2	0	6	2	19	0	14	0	4	1
Bahrain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangladesh	2	4	17	0	32	6	1	4	15	0	10	6
Belarus	1	7	12	0	18	14	2	0	11	0	32	22
Belgio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benin	0	2	7	0	13	8	5	2	2	0	6	6
Bhutan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Bosnia e Erzegovina	1	7	67	1	31	20	2	16	46	0	15	20
Brasile	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunei	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Bulgaria	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1
Burkina Faso	1	1	3	0	12	3	0	2	7	0	18	8
Burundi	1	1	4	0	5	0	4	3	0	0	4	0

Cabo Verde	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Cambogia	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Camerun	7	18	15	0	39	6	0	9	14	0	94	100
Canada	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Cecchia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ciad	2	1	13	0	19	6	0	1	2	0	13	6
Cina	129	406	217	0	14	6	62	175	190	0	46	6
Colombia	1	0	2	0	2	1	2	0	7	0	2	2
Congo (Brazzaville)	0	2	2	0	3	0	0	0	2	0	4	1
Congo (Kinshasha)	25	78	65	3	51	8	32	48	51	3	48	14
Corea (Nord)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Corea (Süd)	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	21	10	27	1	44	16	8	7	16	1	144	154
Croazia	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	1
Cuba	0	0	1	0	3	0	0	1	3	0	2	0
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Egitto	18	2	26	0	33	41	13	0	13	0	25	13
El Salvador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emirati arabi uniti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eritrea	2633	2320	230	5	1864	79	3187	2560	719	5	1039	424
Estonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiopia	84	122	221	2	112	18	83	136	168	2	333	172
Finlandia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Francia	0	1	1	0	0	2	1	0	3	0	1	1
Gabon	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0
Gambia	3	1	53	0	484	352	0	3	54	1	669	472
Georgia	4	17	70	4	241	110	0	17	92	3	289	103
Germania	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	2
Ghana	1	1	14	1	41	35	0	2	14	0	47	41

Macedonia ex Rep. Jug.	0	5	76	0	32	35	0	13	95	0	21	34
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Malawi	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
Malaysia	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Maldiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mali	2	4	36	0	85	42	1	3	16	1	107	89
Marocco	3	2	34	0	254	171	3	6	168	1	385	272
Mauritania	0	2	12	0	5	9	0	0	7	0	6	10
Maurizio	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Messico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Moldova	0	1	6	0	2	12	0	0	19	0	2	7
Mongolia	1	9	52	2	31	11	0	3	60	0	53	13
Montenegro	0	1	15	1	0	1	0	3	3	0	2	1
Mozambico	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Myanmar	0	1	1	0	1	0	0	1	5	0	2	1
Nepal	1	3	2	0	0	3	0	0	11	0	0	1
Nicaragua	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Niger	0	0	4	0	16	7	0	0	1	0	16	13
Nigeria	0	23	124	2	658	158	3	6	115	0	873	264
Norvegia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
Pakistan	7	3	65	1	69	36	16	9	36	0	65	47
Panama	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Perù	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Polonia	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	1	1
Portogallo	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1
Repubblica centrafricana	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	12	1
Repubblica dominicana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Romania	0	0	3	0	0	17	0	0	2	0	0	6
Ruanda	6	2	2	0	7	1	3	0	2	0	6	0

Russia	55	13	59	0	105	16	38	14	32	1	96	23
Sahara occidentale	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	2	1
Senegal	2	3	23	0	203	170	2	2	26	0	160	165
Serbia	3	26	83	2	81	32	6	35	136	4	55	55
Sierra Leone	1	4	12	0	42	9	0	2	10	0	55	55
Siria	1309	1967	83	5	338	122	1054	1274	89	4	457	145
Slovacchia	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Slovenia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Somalia	146	359	52	5	222	84	136	453	108	1	415	268
Spagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sri Lanka	1008	229	219	4	269	47	610	101	289	1	299	19
Sudafrica	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sudan	11	10	38	0	102	22	19	35	38	1	100	66
Sudan del Sud	0	3	1	0	16	1	1	1	2	0	12	1
Svezia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tagikistan	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5	1
Taiwan (Taipei cinese)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanzania	0	1	6	0	4	1	0	0	3	0	0	0
Togo	15	12	19	0	20	6	12	1	14	0	15	16
Trinidad e Tobago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tunisia	7	4	67	0	167	146	6	3	77	0	113	114
Türkei	213	59	136	0	74	31	127	32	98	3	127	29
Turkmenistan	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ucraina	0	1	90	0	106	41	3	19	88	0	53	21
Uganda	5	0	12	0	25	2	1	0	4	0	8	0
Ungheria	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	1
Uzbekistan	1	0	5	0	4	0	0	0	1	0	2	2
Venezuela	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam	4	0	1	0	0	0	8	1	3	0	0	1

Yemen	41	2	0	0	12	6	8	26	0	0	21	5
Zambia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Zimbabwe	2	0	2	1	3	2	0	0	0	0	2	0
Apolide	10	23	0	0	1	0	0	6	0	0	1	1
Senza nazionalità	100	140	19	0	46	24	43	94	25	0	62	18
Stato sconosciuto	59	76	117	1	33	13	39	59	98	0	20	11
TOTALE	6377	7050	3552	59	8362	2718	5985	6802	4181	48	9345	4938

	2017						2018					
	1 Concessione dell' asilo	3 Rifiuto con ammissione provvisoria	4 Rifiuto senza ammissione provvisoria	5 Non entrata nel merito con ammissione provvisoria	6 Non entrata nel merito senza ammissione provvisoria	7 Stralcio	1 Concessione dell' asilo	3 Rifiuto con ammissione provvisoria	4 Rifiuto senza ammissione provvisoria	Non entrata nel merito con ammissione provvisoria	6 Non entrata nel merito senza ammissione provvisoria	7 Stralcio
Afghanistan	402	2565	274	3	245	135	340	1870	90	2	129	35
Albania	5	7	94	0	19	22	0	0	34	0	12	11
Algeria	12	4	101	0	358	98	1	1	53	0	276	69
Angola	1	28	6	0	46	3	0	7	4	1	16	1
Arabia Saudita	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Armenia	0	13	32	0	18	4	0	14	34	0	15	2
Australia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Austria	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Azerbaijani	5	0	11	0	8	9	3	5	3	0	8	7
Bahrain	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Bangladesh	5	1	35	0	11	0	1	0	5	0	3	0
Belarus	0	0	15	0	33	25	0	0	9	0	12	9
Belgio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Benin	0	1	2	0	8	4	0	0	0	0	1	0

Laos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lettonia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Libano	3	1	7	0	12	0	0	1	5	0	5	0
Liberia	1	1	2	0	21	10	0	1	0	0	3	1
Libia	19	6	22	1	115	25	4	8	9	0	58	11
Lituania	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Lussemburgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macedonia ex Rep. Jug.	0	7	57	1	13	29	0	1	31	0	10	8
Madagascar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malaysia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Maldiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mali	1	5	6	0	72	42	2	2	5	0	30	8
Marocco	2	11	69	0	318	100	5	1	32	0	189	48
Mauritania	1	0	3	0	11	5	0	0	1	0	3	0
Maurizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Moldova	0	0	9	0	1	6	0	0	4	0	1	1
Mongolia	0	4	17	1	11	5	0	9	13	1	20	4
Montenegro	0	0	12	1	4	0	0	0	1	0	2	0
Mozambico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Myanmar	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Nepal	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	1
Nicaragua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Niger	0	1	1	0	12	7	0	0	2	0	1	4
Nigeria	2	12	47	3	561	112	3	17	10	0	287	25
Norvegia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Pakistan	16	19	50	0	70	18	7	6	39	0	40	10
Panama	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Ucraina	1	6	43	0	38	19	0	3	24	0	20	3
Uganda	3	2	4	0	5	1	1	0	5	0	1	0
Ungheria	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	2
Uzbekistan	1	0	0	0	1	3	2	3	0	0	0	0
Venezuela	0	0	5	0	0	5	0	0	7	0	0	2
Vietnam	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yemen	5	10	8	0	23	1	6	11	6	0	3	0
Zambia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zimbabwe	1	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0
Apolidi	6	4	4	0	6	4	2	3	3	0	1	0
Senza nazionalità	27	90	9	0	9	18	18	63	15	0	7	10
Stato sconosciuto	30	47	93	0	39	11	21	27	41	0	11	0
TOTALE	6360	7798	4312	41	6170	2540	3306	4154	2520	19	2737	819

Decisioni d'asilo rese in prima istanza dall'01.01.2015 al 30.06.2018 - stato SIMIC del 30.06.2018

	2015		2016		2017		2018	
	F	M	F	M	F	M	F	M
1 Concessione dell'asilo	2'642	3'735	2'375	3'610	2'673	3'687	1560	1746
3 Rifiuto con ammissione provvisoria	2'786	4'264	2'411	4'391	2'706	5'092	1524	2630
4 Rifiuto senza ammissione provvisoria	1'159	2'393	1'099	3'082	1'038	3'274	685	1835
5 Non entrata nel merito con ammissione provvisoria	29	30	22	26	13	28	8	11
6 Non entrata nel merito senza ammissione provvisoria	1'693	6'669	2'097	7'248	1'383	4'787	561	2176
7 Stralcio	345	2'373	681	4'257	447	2'093	162	657
TOTALE	8'654	19'464	8'685	22'614	8'260	18'961	4500	9055

Decisioni d'asilo rese in prima istanza dall'01.01.2015 al 30.06.2018 - stato SIMIC del 30.06.2018

	2015						2016					
	00 - 17	18 - 24	25 - 39	40 - 54	55 - 64	65 +	00 - 17	18 - 24	25 - 39	40 - 54	55 - 64	65 +
1 Concessione dell'asilo	2'634	914	2'208	526	73	22	2'714	977	1'838	397	49	10
3 Rifiuto con AP	2'730	1'647	1'846	588	141	98	3'456	1'535	1'359	338	65	49
4 Rifiuto senza AP	827	808	1'443	406	49	19	901	1'194	1'641	379	56	10
5 Non entrata nel merito con AP	28	4	16	9	0	2	28	5	7	7	1	0
6 Non entrata nel merito senza AP	1'044	3'345	3'295	585	74	19	1'420	3'754	3'495	571	75	30
7 Stralcio	370	871	1'156	270	43	8	841	2'112	1'624	283	57	21
TOTALE	7'633	7'589	9'964	2'384	380	168	9'360	9'577	9'964	1'975	303	120

	2017						2018					
	00 - 17	18 - 24	25 - 39	40 - 54	55 - 64	65 +	00 - 17	18 - 24	25 - 39	40 - 54	55 - 64	65 +
1 Concessione dell'asilo	3'063	1'010	1'909	328	38	12	1532	551	975	215	26	7
3 Rifiuto con AP	3'531	2'156	1'555	401	108	47	1385	1359	1081	232	63	34
4 Rifiuto senza AP	817	1'464	1'558	408	46	19	427	784	1016	253	34	6
5 Non entrata nel merito con AP	23	3	12	2	0	1	5	7	6	1	0	0
6 Non entrata nel merito senza AP	922	2'473	2'312	395	54	14	311	1072	1122	194	29	9
7 Stralcio	463	987	818	217	38	17	73	310	338	79	12	7
TOTALE	8'819	8'093	8'164	1'751	284	110	3733	4083	4538	974	164	63

Statistiche delle persone estradate, espulse o rinviate nel 2015, 2016 e 2017

	2015	2016	2017	Total
Secondo l'Accordo di Dublino	2'461	3'750	2'297	8'508
Altri	967	827	827	2'621

Paesi di destinazione	<u>Secondo Dublino</u>	Italia	Germania	Francia	Spagna	Austria	Ungheria	Svezia	Paesi Bassi	Croazia	Belgio
	Numero di persone	3'693	2'197	587	480	365	171	133	125	109	99
	<u>Altri</u>	Serbia	Nigeria	Kosovo	Georgia	Tunisia	Albania	Guinea	Gambia	Guinea-Bissau	Turchia
Numero di persone	381	296	187	181	162	131	117	84	84	71	

Statistica del tasso di occupazione degli istituti di detenzione in Svizzera e per Concordato (2015-2017)

2015	Svizzera	CSO	CSCNO	CL
Numero di istituti di detenzione	117	42	44	31
Capacità d'accoglienza	7343	2374	2472	2497
Numero totale di detenuti	6884	2009	2171	2704
- di cui in esecuzione di pena (condannati)	3673	1065	1141	1467
- di cui in esecuzione anticipata della pena	876	250	331	295
- di cui in detenzione preventiva	1'849	457	543	849
Tasso di occupazione (in %)	93.7	84.6	87.8	108.3

2016	Svizzera	CSO	CSCNO	CL
Numero di istituti di detenzione	114	42	42	30
Capacità d'accoglienza	7'502	2'374	2'494	2'625
Numero totale di detenuti	6'912	1'962	2'205	2'745
- di cui in esecuzione di pena (condannati)	3'670	1'050	1'129	1'491
- di cui in esecuzione anticipata della pena	1'032	249	394	389
- di cui in detenzione preventiva	1'745	449	520	776
Tasso di occupazione (in %)	92.1	82.6	88.4	104.6

2017	Svizzera	CSO	CSCNO	CL
Numero di istituti di detenzione	106	41	38	27
Capacità d'accoglienza	7'468	2'362	2'537	2'569
Numero totale di detenuti	6'863	1'886	2'221	2'756
- di cui in esecuzione di pena (condannati)	3'713	1'017	1'161	1'535
- di cui in esecuzione anticipata della pena	1'033	267	391	375
- di cui in detenzione preventiva	1'673	399	506	768
Tasso di occupazione (in %)	92.5	79.8	87.5	107.3

Statistica dei decessi in detenzione per Cantone e anno (2015-2018)

Numero di decessi

Cantoni	2015	2016	2017	2018
ZH	7	3	2	n/a
BE	2	8	4	0
LU	0	0	0	0
OW	0	0	0	0
NW	0	0	0	0
GL	0	0	0	0
FR	0	0	0	0
SO	0	2	0	0
BS	0	1	0	1
BL	1	0	2	n/a
SH	0	0	0	0
AR	0	1	0	0
SG	1	1	2	0
GR	1	0	0	0
AG	0	0	0	0
TG	0	0	0	0
TI	0	0	1	0
VD	4	1	4	2
VS	0	0	0	1
NE	1	0	0	0
SZ	0	0	0	0
JU	0	0	0	0
ZG	0	0	0	0
GE	3	3	1	0
UR	0	0	0	0
Totale	20	20	16	4

Causa del decesso

Cantoni	Malattia / morte naturale	Suicidio	Stupefacenti	Causa straordinaria/sconosciuta	Altra causa senza intervento di terzi
ZH	3	8	0	1	0
BE	9	1	2	1	0
SO	1	0	0	0	1
BS	0	2	0	0	0
BL	0	2	0	1	0
AR	0	0	1	0	0
SG	3	0	0	1	0
GR	0	0	0	0	1
TI	0	1	0	0	0
VD	2	6	0	3	0
VS	0	0	0	1	0
NE	0	1	0	0	0
GE	2	5	0	0	0
Totale	20	26	3	8	2

Nazionalità

Cantoni	Svizzera	Italia	Francia	Germania	Resto dell'Europa	Africa	America del sud
ZH	6	2	0	0	1	2	1
BE	10	0	0	0	3	1	0
SO	0	0	0	1	0	1	0
BS	2	0	0	0	0	0	0
BL	0	0	0	0	3	0	0
AR	0	0	0	0	0	1	0
SG	2	0	0	1	0	1	0
GR*	n/a						
TI	1	0	0	0	0	0	0
VD	4	1	2	0	2	2	0
VS*	n/a						
NE*	n/a						
GE	4	0	0	0	2	1	0
Total	29	3	2	2	11	9	1

*Questi Cantoni non hanno precisato la nazionalità delle vittime

Casi di feriti registrati dai Cantoni (2015-2018)

FR		1	Detenuto ferito da un altro detenuto	Bosnia e Erzegovina
GR				
	2015	1	Vie di fatto contro un co-detenuto	Algeria
	2016	1	Vie di fatto contro un co-detenuto	Slovacchia
	2017	1	Vie di fatto contro un co-detenuto	Romania
	2018	1	Vie di fatto contro un co-detenuto	Serbia
AG				
	2016	1	Detenuto ferito in occasione del suo trasferimento in cella d'isolamento	Repubblica dominicna
TG				
	2015	1	Vie di fatto contro un co-detenuto	
	2016	5	Vie di fatto contro un co-detenuto	
	2017	0	Vie di fatto contro un co-detenuto	
TI				
		1	Detenuto ferito in seguito a una reazione sproporzionata di un agente carcerario	Svizzera
ZG				
	2015	2	Negligenze commessa da detenuti	
	2015	9	Violenze commesse da detenuti	
	2016	3	Violenze commesse da detenuti	
	2017	1	Violenze commesse da detenuti	
	2017	3	Violenze commesse da detenuti	3 casi diretti contro un collaboratore